



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

Sezioni riunite per la Regione | Vereinigte Sektionen für die Region
Trentino-Alto Adige/ Südtirol | Trentino-Südtirol

Sintesi e conclusioni sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2022.

Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito PAB), nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, unitamente ai relativi allegati obbligatori, è stato formalmente inviato alla Sezione di controllo di Bolzano in data 2 maggio 2023, in funzione del giudizio di parificazione di cui all'art. 10, c. 1, del d.P.R. n. 305/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano).

L'oggetto del giudizio, come osservato dalla Corte costituzionale, consiste nel "controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione e cioè delle «risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente» (sentenze n. 247 del 2021 e n. 235 del 2015) su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria" (sent. n. 184/2022).

La Giunta della Provincia autonoma di Bolzano aveva precedentemente approvato (deliberazione n. 345 del 28 aprile 2023) il disegno di legge provinciale recante "*Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2022*". Tra gli allegati obbligatori a detto documento risulta emessa, in data 19 aprile 2023 (verbale n. 21/2023), la relazione/parere dell'Organo di revisione della PAB

(Collegio dei revisori dei conti), di natura obbligatoria e non vincolante ai sensi dell'art. 65-*sexies* della l.p. n. 1/2002 e dell'art. 20, c. 2, lett. f) del d.lgs. n. 123/2011, richiamato dall'art. 72, c. 2 del d.lgs. n. 118/2011. L'allegato verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2022 reca le firme digitali apposte, in data 7 aprile 2023, dal Responsabile dei servizi di *Back Office* dell'istituto di credito tesoriere e, in data 11 aprile 2023, dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ed evidenzia una giacenza finale di cassa di euro 2.407.523.987,24.

Nel parere favorevole, l'Organo di revisione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione rispetto alle autorizzazioni previste per il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione 2022-2024. In un'ottica collaborativa e al fine di consentire il completamento delle attività istruttorie, è stato, altresì, trasmesso dal medesimo, in data 22 maggio 2023, alla Sezione di controllo di Bolzano, l'apposito questionario/relazione sul rendiconto 2022 (approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 4 maggio 2023, secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e seguenti, della l. n. 266/2005).

A conclusione dell'attività istruttoria, la PAB ha trasmesso, con nota del 9 giugno 2023, alla Sezione di controllo di Bolzano (nota inviata per conoscenza anche alla Procura regionale della Corte dei conti di Bolzano), le proprie osservazioni finali (allegate in calce alla relazione unita alla decisione di parifica).

Con la deliberazione n. 6 del 14 giugno 2023, la Sezione di controllo di Bolzano ha approvato gli esiti istruttori della condotta attività di verifica; la deliberazione è stata trasmessa, in pari data, alle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti, alla PAB e alla Procura regionale della Corte dei conti di Bolzano, ai fini del giudizio di parificazione.

Infine, in data 19 giugno 2023 si è tenuta la riunione in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione, il Collegio dei revisori e il Procuratore regionale innanzi al Collegio delle Sezioni riunite, delle cui risultanze dà conto la

relazione, redatta ai sensi dell'art. 10, c. 2, d.P.R. n. 305/1988 e unita alla decisione di parificazione del rendiconto.

-L'attività normativa-

Nel corso del 2022 sono state approvate dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 nuove leggi provinciali (nel 2021: n. 16), di cui n. 8 hanno carattere meramente finanziario (approvazione del bilancio, di variazioni al medesimo e di assestamento, emanazione della legge di stabilità provinciale e di quella collegata, del rendiconto generale e consolidato) e n. 1 di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

In base all'art. 17 della l. n. 196/2009, per ogni disegno di legge di iniziativa giuntale che comporti conseguenze finanziarie, deve essere redatta una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti; per effetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 5, della legge n. 196/2009 di cui sopra, la citata disposizione si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Relativamente alla PAB la relazione tecnica esplicativa circa la copertura finanziaria è contemplata dall'art. 6 della l.p. n. 1/2002 per i disegni di legge di iniziativa giuntale, in un contesto nel quale attualmente è prevista la sola pubblicazione della relazione accompagnatoria ai disegni di legge. Per i disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare, un parere in ordine alla copertura finanziaria viene richiesto – secondo quanto stabilito dal Regolamento interno del Consiglio provinciale – dalla competente Commissione legislativa all'Assessore/Ripartizione delle finanze.

La Corte dei conti ha già riferito in occasione dei precedenti giudizi di parificazione che, con riferimento al profilo in esame, i rappresentanti della PAB hanno condiviso *“la necessità rappresentata dalla Procuratrice regionale di Bolzano della Corte dei conti che il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano modifichi il proprio regolamento interno prevedendo che anche per gli emendamenti proposti dai Consiglieri provinciali in commissione legislativa e in aula consiliare vi sia un puntuale controllo di copertura finanziaria delle relative proposte di legge a salvaguardia della piena e certa copertura delle leggi di spesa e delle variazioni di bilancio in particolare, in linea con il dettato costituzionale (artt. 81 e 97 Cost.)”, facendo presente, altresì, che “la mancanza di relazioni tecnico-finanziarie a corredo degli emendamenti introdotti in Consiglio provinciale rappresenta un problema noto anche all’Amministrazione provinciale, in quanto compete alla medesima rispondere ad eventuali rilevi del Mef. Allo stato non sussiste alcun momento di verifica successivo alla presentazione di un disegno di legge di iniziativa giuntale (...)”.*

Notizie aggiornate in merito alle iniziative intraprese allo scopo di salvaguardare una piena e certa copertura economico-finanziaria ai provvedimenti legislativi, approvati in sede di Commissione e di Assemblea, sono state trasmesse alla Sezione di Bolzano dal Segretario generale del Consiglio provinciale, in data 15 marzo 2023. È stato, in particolare, fatto presente che *“il tema è stato trattato in passato varie volte sia in occasione delle riunioni dei capigruppo del Consiglio provinciale, che in quelle della commissione del regolamento interno. Da ultimo la questione è stata trattata nuovamente in occasione della riunione della Commissione per il regolamento interno di data 30 maggio 2022...”*; alla richiamata riunione, ha puntualizzato il Dirigente, *“È seguita una discussione, scambio di opinioni e proposte da parte dei componenti della commissione. Molti di loro sottolineano l’importanza di una valutazione dei costi finanziari. Alcuni ritengono che sia difficile elaborare una copertura dei costi dettagliata per tutti gli emendamenti soprattutto per quelli presentati in aula. Concordano che sia necessaria una soluzione praticabile per tutti i consiglieri. Propongono pertanto di stilare una proposta di modifica concreta portandola in discussione per la prossima seduta della commissione prevista per il 25/07/2023”.*

Si sottolinea nuovamente la necessità che il Consiglio provinciale dia piena attuazione all'art. 81, c. 3, della Costituzione, assicurando un puntuale e documentato controllo sulla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi (ivi inclusi i relativi emendamenti) e che siano adottate misure volte a rendere pubbliche le relazioni tecniche, al fine di assicurare agli organi preposti alla gestione e al controllo della spesa pubblica, nonché alla cittadinanza intera, la conoscenza e gli effetti delle decisioni.

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente impugnato in Corte costituzionale una serie di disposizioni contenute nelle seguenti leggi provinciali: l.p. n. 16/2022 (ricorso n. 11/2023), l.p. n. 17/2022 (ricorso n. 13/2023), l.p. n. 1/2023 (ricorso n. 15/2023) e l.p. n. 5/2023 (del. C.d.M. dell'11 maggio 2023). Tutte le impugnazioni richiamano, nelle relative motivazioni, la mancanza di presupposto giuridico per l'iscrizione nel bilancio di previsione 2023-2025 della PAB - con particolare riguardo all'annualità 2025 - del trasferimento dal bilancio dello Stato dell'importo di 103,1 ml ai sensi dell'art. 1, c. 4, della l. n. 234/2021.

In ordine alle misure adottate/che intende adottare la PAB, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio (tenuto conto che "la predetta irregolarità della parte entrata consente una dimensione di spesa altrimenti non sostenibile con inevitabile riverbero sul successivo risultato di amministrazione che viene a peggiorare in misura pari all'entrata non realizzabile" cfr. citato ricorso per legittimità costituzionale n. 15/2023), nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, l'ente ha rappresentato che *"con LP n. 5/2023 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni) nello stato di previsione della spesa dell'anno 2025 è stato istituito un fondo speciale per un ammontare di euro 103.100.000,00 (capitolo di spesa del bilancio finanziario gestionale: U20032.0000), finalizzato a sterilizzare la corrispondente quota stanziata in entrata, al fine di "congelare" a livello contabile le relative risorse e non utilizzarle a copertura finanziaria dei complessivi oneri del bilancio provinciale. In merito all'iscrizione di tali poste, sono in corso trattative con lo Stato, le quali si presume possano concludersi entro il termine di approvazione della legge di assestamento*

di bilancio. Ad ogni buon conto, non avendo disposto alcun accertamento sull'anno 2025, l'eventuale mancato riconoscimento da parte dello Stato degli importi iscritti a bilancio non avrebbe alcun effetto sugli equilibri della Provincia, in quanto comporterebbe una riduzione delle previsioni di entrata con equivalente riduzione delle previsioni di spesa.”.

- Il Documento di economia e finanza provinciale -

Con deliberazione n. 534 del 22 giugno 2021, la Giunta provinciale ha approvato il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) 2022-2024, successivamente aggiornato con la deliberazione n. 896 del 26 ottobre 2021 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza provinciale -NADEFP 2022-2024); i documenti sono oggetto di trasmissione al Consiglio provinciale ai sensi del punto 6 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Si rileva, in termini generali, una certa genericità dei documenti di programmazione in uso, documenti che devono rendere noti gli obiettivi della manovra di bilancio (tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica); si richiamano le finalità e i contenuti minimi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal relativo allegato 4/1 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio). Si rappresenta, inoltre, con particolare riguardo alla spesa del personale, che l'art. 8 del d.lgs. n. 165/2001 (costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli), stabilisce che le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio (si richiamano, in argomento, anche le osservazioni formulate dalla Sezione di controllo di Bolzano con deliberazione n. 9/2022, in ordine alla necessaria definizione delle principali grandezze macroeconomiche a livello locale, anche ai fini della successiva sottoscrizione dei contratti collettivi provinciali di lavoro).

-Il bilancio di previsione 2022/2024-

Il disegno di legge provinciale “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024” è stato approvato dalla Giunta provinciale in data 26 ottobre 2021 (delibera n. 898/2021) e successivamente dal Consiglio con l.p. 23 dicembre 2021, n. 16.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge espone, fra l'altro, che *“la Provincia ha avviato con l'esercizio 2020 un piano straordinario di finanziamento degli investimenti. Tale piano consiste nel finanziamento di nuovi interventi mediante il DANC (debito autorizzato e non contratto) il quale prevede la copertura di spese di investimento con un debito da contrarre solo in caso di effettive necessità di cassa... Le risorse complessivamente messe a disposizione sul triennio 2020 – 2022 per questo piano straordinario assommano a oltre 650 milioni di euro”*.

Il quadro generale riassuntivo del bilancio evidenzia, relativamente all'esercizio 2022, un totale complessivo delle spese (competenza anno 2022) pari a 6.597,6 ml, importo che trova corrispondenza nel totale complessivo delle entrate, che comprendono anche il fondo pluriennale vincolato pari a 64,8 ml; la previsione del fondo di cassa, al 1° gennaio 2022, è indicata in 1.500 ml.

Si rileva una differenza negativa tra entrate e spese finali per 353,6 ml (in ordine ai vincoli di finanza pubblica di cui agli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e al conseguente obbligo del pareggio di bilancio verificato a livello di comparto regionale e nazionale dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) si rinvia alla circolare del MEF n. 15 del 15 marzo 2022).

Si rinnova l'invito a voler dar conto, nel prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (all. L al bilancio) di tutte le parti del risultato di amministrazione (es. parte vincolata), al fine di una corretta previsione dei fondi che lo compongono.

In ordine al rilevato accantonamento per 147,5 ml (capitolo U20032.0000-missione di spesa 20 del bilancio), la Ripartizione Finanze, con nota del 3 aprile 2023, ha reso noto che *“L'accantonamento sul capitolo U20032.0000, ovvero in missione di spesa 20, e*

sul quale non è possibile effettuare impegni di spesa, era volto a preservare gli equilibri di bilancio rispetto alla posta in entrata, anch'essa ascrivibile agli arretrati statali relativi agli oli combustibili, e per la quale è in corso una trattativa con lo Stato. Nelle more della risoluzione di detta trattativa la posta arretrata si trova fra le previsioni di entrata e, corrispondentemente, fra gli accantonamenti nelle previsioni di spesa, senza possibilità di gravare negativamente sugli equilibri di bilancio e di aumentare la capacità di spesa dell'ente".

La PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023 fornite in ordine alle riferite trattative, ha reso noto che *"la determinazione della spettanza relativa agli arretrati in materia di accise sul carburante ad uso riscaldamento sono oggetto delle trattative con lo Stato che si intendono concludere entro l'approvazione della legge di assestamento di bilancio. In attesa di una determinazione definitiva, all'iscrizione nello stato di previsione di entrata dell'anno 2022 per 147,6 milioni di euro sul capitolo E01103.0720 del bilancio finanziario gestionale non è seguito alcun accertamento. Conseguentemente l'accantonamento sul capitolo di spesa U20032.0000 dello stesso importo sulla stessa annualità ha consentito di preservare gli equilibri di bilancio garantendo effetti neutrali sul rendiconto in esame."*

-L'assestamento e le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024-

La PAB, nel corso dell'esercizio 2022, oltre che con la legge di assestamento (l.p. n. 9/2022) ha apportato modifiche al bilancio di previsione 2022-2024 con due leggi provinciali (n. 2 del 14 marzo 2022 e n. 13 del 18 ottobre 2022). Con ricorso n. 63 del 5 ottobre 2022 (G.U. n. 43 del 26 ottobre 2022), il Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo al comma 2 dell'art. 10 della legge di assestamento, in quanto la disposizione *"esorbita dalle competenze legislative attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dagli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e viola gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, 117, secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione in relazione a quanto previsto dall'art. 47 commi 5 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001"*. La norma,

della cui legittimità si dubita, prevede che, in materia di certificazione della contrattazione collettiva provinciale, fino all'entrata in vigore di una specifica norma di attuazione dello statuto speciale finalizzata a introdurre una disciplina sulla verifica, da parte della Corte dei conti, dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, tale verifica è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti (l'udienza è fissata al 7 novembre 2023).

A norma dell'art. 65-*sexies*, della l.p. n. 1/2002 il Collegio dei revisori è chiamato ad esprimere, oltre ad un parere obbligatorio sul bilancio e sul rendiconto, un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa in ordine alle proposte di legge di assestamento e di variazione del bilancio di previsione. I relativi pareri, positivo con riserva (verbale n. 27/2022) e positivi (verbalì nn. 3 e 35/2022), non sempre sono puntualmente indicati nelle delibere della Giunta provinciale che approvano i rispettivi disegni di legge (delibere nn. 32, 411 e 597/2022).

Analogamente agli esercizi passati, gli importi approvati a seguito di emendamenti in sede di Commissione legislativa e/o Assemblea consiliare si discostano anche considerevolmente da quelli sui quali l'organo di controllo economico-finanziario si era precedentemente espresso. In ordine a detto profilo, in occasione della precedente parificazione, la PAB aveva fatto presente che *"il collegio dei revisori si esprime sul disegno di legge così come predisposto in sede di Giunta provinciale. Ogni variazione effettuata dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Giunta sarà quindi discostante"*.

Numerose sono state anche nel 2022 le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 disposte in via amministrativa, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 23 della l.p. n. 1/2002. Risultano, in particolare, adottati n. 380 decreti di variazione (nel 2021 n. 367), oltre al riaccertamento dei residui approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 184/2022.

Il totale delle variazioni alle previsioni finanziarie, intervenute in corso d'anno, ammonta a 2.550 ml (nel 2021: 2.357,2 ml).

Ammontano a n. 15 i provvedimenti adottati dopo il termine del 30 novembre 2022, variazioni che ai sensi dell'art. 51, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011 sono consentite solo in alcuni casi eccezionali, tassativamente indicati dalla legge.

Infine, sono stati disposti n. 13 prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie per complessivi 9,8 ml (nel 2021: n. 13 per 7,5 ml) e n. 34 prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste per complessivi 71,9 ml (nel 2021: n. 46 per complessivi 568,6 ml).

La PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, ha illustrato i presupposti di alcuni decreti che prelevano somme per spese impreviste, oggetto di campionamento (n. 1591/2022, n. 13265/2022 e n. 24677/2022); dette osservazioni sono allegate alla relazione unita alla decisione di parificazione del rendiconto.

La Ripartizione finanze aveva fatto presente, in occasione del precedente giudizio di parificazione (cfr. nota del 30 marzo 2021), per gli aspetti di propria competenza, di aver adottato misure volte ad assicurare un *“maggior dettaglio nella parte motiva dei provvedimenti”*; con detta nota era stato, inoltre, fatto presente che *“...non si profilano espliciti margini o limiti nell'ordinamento in relazione ai margini di discrezionalità o all'entità dei prelevamenti dai fondi. Si informa inoltre che, data la situazione di emergenza pandemica, i prelevamenti dai fondi si sono dimostrati efficiente ausilio di flessibilità di bilancio per fare fronte alla stessa”*.

Si ribadisce l'importanza di un puntuale monitoraggio dei presupposti che giustificano i prelevamenti, al fine di contenere al minimo il ricorso ad essi, ferma restando la necessità di porre la dovuta attenzione all'utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio ed in particolar modo ai prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste. Questi devono, infatti, per loro natura, essere finalizzati unicamente ad una maggiore dotazione dei capitoli di spesa in relazione ad eventi straordinari ed imprevedibili. In questo quadro si segnala la raccomandazione

dell'Organo di revisione della PAB, di voler prestare una *“maggiore attenzione alla programmazione ed al monitoraggio in itinere, anche in relazione alle proprie capacità di realizzazione delle attività assegnate, e ad avvalersi degli strumenti di flessibilità adottati dalle strutture di raccordo finanziario al fine di ottimizzare la spesa complessiva dell'ente ed evitare le notevoli economie che si registrano ogni anno a fine esercizio”*.

-Il risultato di amministrazione-

Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022 è pari a 799,4 ml (nel 2021: 883,6 ml). La parte accantonata dello stesso è stata destinata al fondo crediti di dubbia esigibilità (113,9 ml), al fondo contenzioso (78,6 ml), al fondo perdite società partecipate (18,9 ml) e ad altri accantonamenti (107,2 ml). Tra questi ultimi, 103,7 ml sono da ricondurre alle maggiori assegnazioni di risorse da parte dello Stato (59,6 ml nel 2020 e 44,1 ml nel 2021) in relazione all'emergenza sanitaria (come riferito dal Collegio dei revisori, in base all'art. 41, c. 2-*quater*, del d.l. n. 104/2020, conv. dalla l. n. 126/2020, nel 2022 è stato determinato *“per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute”*), mentre i restanti accantonamenti - espone la relazione dell'Organo di revisione - sono destinati (a scopo precauzionale) alla copertura delle garanzie concesse sui debiti degli enti e delle società partecipate (trattasi, in particolare, della garanzia a favore della società Alperia s.p.a. concernente la quota annuale del rischio, come puntualizzato anche nelle precedenti parificazioni).

Con particolare riguardo al fondo perdite società partecipate, l'Organo di revisione rende noto che *“l'ulteriore accantonamento al sopracitato Fondo perdite per i risultati negativi di esercizio registrati dalle società partecipate nel 2021 (ultimi bilanci disponibili)*

ed enti, è stato disposto per un importo di complessivi euro 1.677.719,39 (per le società: Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA euro 232.070,00 e TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA euro 3.923,76; per gli Enti: Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico- ASSE euro 1.441.725,63”.

Quanto all'accantonamento al fondo contenzioso (*“stock di contenzioso per il quale si stima sia possibile la soccombenza”*), che aumenta rispetto al 2021 (da 55,2 ml a 78,6 ml), l'Organo di revisione riferisce che la quantificazione della passività potenziale probabile derivante dal contenzioso è stata effettuata dalle strutture dell'Avvocatura provinciale in base agli esiti dei relativi giudizi calcolati con metodo statistico.

Non è stato disposto alcun accantonamento per residui perenti (ultimo accantonamento nel 2019 per 34,9 ml), avendo l'Amministrazione proceduto, nel 2020, alla loro definitiva cancellazione.

La verifica di congruità dei fondi è stata effettuata dall'Organo di revisione nell'ambito del parere di propria competenza sul rendiconto in esame.

La parte vincolata del risultato di amministrazione ammonta complessivamente a 129,5 ml (nel 2021: 136 ml) e quella disponibile (avanzo libero) a 351,2 ml (nel 2021: a 403,9 ml).

L'applicazione della citata quota vincolata al primo esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, previo parere favorevole del Collegio dei revisori, è stata, da ultimo, disposta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 352 del 4 maggio 2023; la delibera richiama nelle premesse i commi 8 e 11 dell'art. 42, del d.lgs. n. 118/2011, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse (114,5 ml di parte corrente e 15 ml di parte capitale) *“in tempi congrui alla programmazione delle attività da parte delle strutture competenti”*.

-Le entrate dell'esercizio-

Il totale complessivo delle entrate (8.333,4 ml) è costituito dalle entrate accertate nell'esercizio (6.655,7 ml, in diminuzione di 332 ml rispetto all'esercizio precedente), dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti (539,8 ml) e dal fondo pluriennale vincolato (di seguito fpv) per complessivi 1.137,9 ml, a fronte di una previsione iniziale complessiva delle entrate di 6.597,6 ml e di una previsione definitiva di competenza di 9.147,6 ml.

Riferisce la relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che il tasso di incidenza degli accertamenti sulle previsioni definitive ammonta all'89,2 per cento (nel 2021: 95,5 per cento) e che i primi tre titoli delle entrate (entrate di natura tributaria, trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) incidono sul totale delle previsioni definitive delle entrate per il 97,7 per cento (nel 2021: 102,4 per cento).

Sul totale delle entrate accertate, quasi tre quarti riguardano entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa. Il 66,3 per cento degli accertamenti si riferisce a tributi devoluti dallo Stato (4.412,2 ml), mentre il 7,2 per cento attiene a tributi propri (479 ml). Ricorda al riguardo la relazione allegata al rendiconto, che l'effettiva spettanza provinciale dei maggiori tributi devoluti (Irpef, Ires, Iva interna), è determinata negli esercizi successivi all'esercizio di competenza, nei quali sarà determinato ed accertato il saldo (saldo costituito dalla differenza tra quanto spettante e l'acconto annualmente accertato e incassato). Al fine di evitare un saldo negativo, che comporterebbe la restituzione allo Stato di quella parte dell'acconto che supera la spettanza, la PAB fa presente che, al ricorrere di tale circostanza, richiede la riduzione dell'acconto nell'anno di competenza. L'importo complessivo dei tributi devoluti dallo Stato registra una diminuzione degli accertamenti per 216,6 ml.

Tutti i principali tributi della PAB (Irap, addizionale regionale all'Irpef e tassa automobilistica) registrano accertamenti in aumento rispetto al 2021; gli accertamenti complessivi dei tributi propri passano da 432 ml a 479 ml.

Anche per effetto delle assegnazioni dello Stato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e per l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), i trasferimenti correnti rappresentano il 10,2 per cento delle entrate accertate (nel 2021: 10,3 per cento). Tutte le restanti tipologie di entrate presentano percentuali inferiori al 10 per cento (entrate extratributarie il 4 per cento, entrate in conto capitale il 2,4 per cento, entrate da riduzioni di attività finanziarie il 1,2 per cento, entrate da accensione di prestiti il 2,3 per cento ed entrate per conto terzi e partite di giro il 6,5 per cento).

In relazione ai trasferimenti vincolati dallo Stato per l'emergenza sanitaria, gli accertamenti ammontano, secondo quanto evidenziato dalla Ripartizione finanze, a 22,6 ml (di cui riscossi 22,5 ml) e gli impegni di spesa a 32,1 ml (di cui pagati 14,6 ml).

Con riguardo all'impatto della fase emergenziale sulla gestione finanziaria (minori entrate, maggiori assegnazioni e spese), la PAB, con nota del 3 aprile 2023, ha illustrato: *“In termini generali la fase emergenziale ha prodotto un impatto lieve nel medio termine. I robusti interventi provinciali, uniti alle risorse messe in campo dal Governo centrale, hanno permesso di evitare il propagarsi di crisi sistemiche sul territorio e il prodursi di serie conseguenze sul tessuto economico locale. Gli indicatori macroeconomici provinciali (andamento dei volumi di bilancio, trend relativo agli avanzi di amministrazione, indebitamento, capacità di spesa e margine corrente) non mostrano segni di impatti sostanziali. Con riferimento alle minori entrate tributarie, le diverse disposizioni legislative avevano stimato l'entità dei ristori da corrispondersi alle regioni e province a statuto speciale per gli anni 2020 e 2021 rispettivamente in 370 milioni e 44,08 milioni di euro. Per l'anno 2020 l'importo del minor gettito (differenza tra spettanza 2020 e media triennale 2017-2019) è stato quantificato in modo definitivo ed ammonta a 273 milioni di euro. Risultando inferiore all'anticipo corrisposto nel 2020 (370 milioni) la Provincia dovrà restituire la differenza, pari a 97 milioni di euro. Per l'anno 2021, sulla base dei dati attualmente disponibili, la differenza tra spettanza annuale e media triennale 2017-2019 risulta essere*

positiva, ne consegue che il ristoro assegnato dallo Stato, pari a 44,08 milioni, verrà anch'esso restituito."

L'indicatore finanziario, rielaborato dalla Corte dei conti sui dati del rendiconto, concernente la percentuale di riscossione complessiva (riscossioni in conto competenza e in conto residui/accertamenti e residui definitivi iniziali) si attesta al 79,2 per cento (nel 2021: 79,9 per cento).

-Le spese dell'esercizio-

Nell'esercizio 2022 il totale degli impegni (al netto del fondo pluriennale vincolato) si attesta a 6.641,3 ml (a fronte di previsioni definitive di competenza per 9.147,6 ml) e gli utilizzi di risorse (impegni e fpv) ammontano complessivamente a 7.909,9 ml.

La PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023 ha fornito elementi informativi in ordine agli scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa (bilancio di previsione) e quelle finali (rendiconto) nelle seguenti missioni di spesa: servizi istituzionali, generali e di gestione (+112,1 per cento), politiche giovanili, sport e tempo libero (+70,4 per cento), turismo (+214,6 per cento), assetto del territorio ed edilizia abitativa (+136,1 per cento), sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (+130,6 per cento), trasporti e diritto alla mobilità (+96,4 per cento), soccorso civile (+85,9 per cento), sviluppo economico e competitività (+176,7 per cento), energia e diversificazioni delle fonti energetiche (+200 per cento) e relazioni internazionali (+148,8 per cento); le citate osservazioni sono allegate alla relazione unita alla decisione di parificazione del rendiconto.

Registrano incrementi alcune voci di spesa (annualmente monitorate). Trattasi, in particolare, di risarcimento danni (nel 2022: 1,1 ml; nel 2021: 0,7 ml) e spese di rappresentanza (nel 2022: euro 45.772,53; nel 2021: euro 15.199,83), relativamente alle quali la PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, ha reso noto che *"relativamente alle spese per risarcimento danni - euro 1.107.174,33 (2021 - euro 726.314,14), l'aumento è riferito principalmente a due delibere (n. 80/2022 e n. 289/2022)*

di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna della PAB rispettivamente di euro 801.013,93 e euro 179.752,00. Rispetto alle spese di rappresentanza l'aumento è da ascrivere alla ripresa delle attività di rappresentanza dopo il periodo pandemico così come al 50° anniversario dell'autonomia della nostra Provincia."

Il fondo pluriennale vincolato (in aumento), finalizzato a garantire gli equilibri di bilancio nel periodo intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego, è pari a 1.268,6 ml, di cui 307,6 ml per spese correnti, 931,4 ml per spese in conto capitale e 29,6 ml per spese relative ad incrementi di attività finanziarie.

Il grado di utilizzo delle risorse (impegni e citato fondo), non considerando le partite di giro, è pari all'86,4 per cento, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (89,7 per cento).

In particolare, gli impegni dell'esercizio riferiti alle spese correnti di cui al titolo 1 del rendiconto sono pari a 4.932,67 ml (nel 2021: 5.112,2 ml) e corrispondono al 74,3 per cento degli impegni complessivi (nel 2021: 74,8).

La PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023 ha fornito elementi in ordine al rilevato incremento degli impegni in alcune missioni di spesa (servizi istituzionali, generali e di gestione – ufficio tecnico: +43,8 per cento; istruzione e diritto allo studio – diritto allo studio: +76 per cento; agricoltura, politiche agroalimentari e pesca sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare: +33,6 per cento e debito pubblico – quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari: +207,5 per cento), rendendo noto che *"gli aumenti di volume su specifiche missioni di spesa (da ricondursi ad aumenti di bilancio dovuti alla copertura di impegni di spesa reimputati, ad iscrizioni ed all'applicazione dell'avanzo in corso di esercizio) comportano anche l'aumento degli impegni registrati sui programmi di spesa nelle stesse. Tali impegni possono oscillare nel corso degli esercizi, soprattutto in funzione delle disponibilità assegnate dal bilancio di previsione. L'aumento registrato per il programma di spesa "debito pubblico – quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", pari a +207,5 per cento è chiaramente riconducibile alle nuove operazioni di indebitamento ed all'aumento dei tassi di interesse nell'esercizio in questione."*

Gli impegni delle spese in conto capitale, di cui al titolo 2 del rendiconto, registrano un aumento e sono pari a 1.068,1 ml (nel 2021: 1.003,2 ml), rappresentando il 16,1 per cento (nel 2021: 14,7 per cento) degli impegni complessivi.

Aumentano gli impegni di spesa concernenti il rimborso prestiti (titolo 4 del rendiconto), che passano da 17,71 ml del 2021 a 31,8 ml nel 2022 e diminuiscono quelli concernenti le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 del rendiconto), che passano da 253,4 ml a 47,6 ml.

In relazione all'aumento della spesa corrente e con particolare riguardo alle misure di contenimento previste dall'art. 21/*bis*, c. 3, della l.p. n. 1/2002, nel DPEF 2022-2024 la PAB illustra che *“Al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha prodotto sul tessuto economico della Provincia si è reso necessario adottare misure a sostegno delle famiglie e delle imprese locali. Tali provvedimenti hanno avuto lo scopo di limitare le conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli occupazionali e sulla tenuta del sistema produttivo, oltre a garantire al sistema sanitario le risorse necessarie al contenimento della pandemia. Pur ispirandosi sempre al principio del buon andamento dell'azione amministrativa e quindi perseguendo i principi cardine di economicità, efficacia ed efficienza, in ragione del persistere della crisi, la Provincia Autonoma di Bolzano sospende per gli esercizi 2022-2024 l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica”*.

Gli indicatori sintetici del rendiconto in esame, evidenziati nel piano degli indicatori elaborati e pubblicati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 18-*bis* del d.lgs. n. 118/2011, evidenziano una incidenza delle spese rigide (spese del personale e debito) sulle entrate correnti del 21,17 per cento (2021: 19,8 per cento), una incidenza degli investimenti sul totale della spesa del 17,79 per cento (2021: 16,4 per cento) e una incidenza della spesa del personale sulle spese correnti del 24,56 per cento (2021: 23 per cento), con una spesa del personale *pro capite* che passa da euro 2.188,70 nel 2021 a euro 2.256,46 nel 2022.

L'indicatore finanziario, rielaborato dalla Corte sui dati del rendiconto, concernente la velocità di pagamento (pagamenti/impegni, senza fondo pluriennale vincolato) evidenzia un valore dell'83,6 per cento (nel 2021: 87,9 per cento).

Una bassa percentuale dei pagamenti, in rapporto alle somme impegnate e a quelle del fondo pluriennale vincolato, è stata riscontrata nelle seguenti missioni di spesa: servizi istituzionali, generali e di gestione (44,8 per cento); politiche giovanili, sport e tempo libero (53,1 per cento); turismo (50 per cento); assetto del territorio ed edilizia abitativa (49,3 per cento); sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (51,8 per cento); trasporti e diritto alla mobilità (47,9 per cento); sviluppo economico e competitività (46,9 per cento); energia e diversificazione delle fonti energetiche (21,4 per cento). Al riguardo, la PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, si è limitata a far presente che *“gli aumenti di volume su specifiche missioni di spesa (da ricondursi ad aumenti di bilancio dovuti alla copertura di impegni di spesa reimputati, ad iscrizioni ed all'applicazione dell'avanzo in corso di esercizio) comportano anche l'aumento degli impegni registrati sui programmi di spesa nelle stesse”*.

Si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sul rispetto del basilare principio di esigibilità dell'obbligazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, volto al tendenziale allineamento della gestione di competenza con quella di cassa.

-La gestione di competenza e gli equilibri di bilancio-

Il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio (all. 10G al rendiconto) evidenzia un risultato di competenza, un equilibrio di bilancio ed un equilibrio complessivo tutti di segno positivo.

Al risultato di gestione 2022 hanno contribuito entrate di carattere eccezionale e non ripetitivo per 373,4 ml (tra le quali quelle per trasferimenti correnti sono pari a 241 ml) e spese correnti di analoga natura per 328,8 ml.

In particolare, il risultato di competenza ammonta a 423,5 ml e rappresenta la differenza in termini di competenza fra tutte le entrate di bilancio, compresi l'avanzo di amministrazione applicato e il fpv in entrata, e le spese di bilancio.

L'equilibrio di bilancio, invece, dato dalla somma algebrica dell'equilibrio di bilancio di parte corrente (964,4 ml) e dell'equilibrio di bilancio in c/capitale (-679,4 ml) ammonta a 285 ml.

Infine, l'equilibrio complessivo (318,9 ml) risulta dalla somma algebrica dell'equilibrio di bilancio di cui sopra e delle variazioni di accantonamenti effettuati in sede di rendiconto.

-La gestione di cassa-

La PAB ha fatto fronte ai pagamenti complessivi (6.247 ml) con i fondi di cassa risultanti dal conto consuntivo 2021 (2.106,9 ml) e con le riscossioni dell'esercizio (6.547,6 ml).

La giacenza di cassa, al 31 dicembre 2022, è pari a 2.407,5 ml.

Circa la concordanza dei dati evidenziati nel rendiconto della PAB con quelli del rendiconto del Tesoriere (allegati Q1-entrate e Q2-spesa al rendiconto provinciale) e con quelli presenti nel Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti, istituito in collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT in attuazione dall'art. 28, della l. n. 289/2002 e disciplinato dall'art. 14, commi dal 6 all'11, della l. n. 196/2009), il Tesoriere ha comunicato che non sussistono disallineamenti.

La PAB non ha fatto ricorso nel 2022 ad anticipazioni di cassa, non ha pagato interessi passivi né incassato interessi attivi di tesoreria.

-I residui attivi-

L'ammontare totale dei residui attivi (1.834,6 ml) è in progressivo aumento (nel 2021: 1.732,8 ml; nel 2020: 1.637,3 ml). Rispetto all'anno precedente l'incremento è pari al 5,9 per cento.

In particolare, i residui attivi provenienti dagli anni antecedenti al 2022 ammontano a 1.410,8 ml e quelli derivanti dalla competenza 2022 a 423,8 ml, mentre i residui attivi antecedenti al 2018 ammontano a 780,8 ml di euro che corrispondono al 42,56 per cento sul totale dei residui finali.

Illustra l'allegato N al rendiconto che *“Non risultano crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione”*.

L'indicatore che misura lo smaltimento del complesso dei residui attivi registra un peggioramento, passando dal 20,6 per cento del 2021 al 18,2 per cento del 2022; l'accumulazione dei residui cresce dal 5,8 per cento del 2021 al 5,9 per cento del 2022.

Tra i residui attivi, quelli da riportare, relativi alla tipologia 103 (tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) del titolo 1 del rendiconto e alla tipologia 101 (trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) del titolo 2 del rendiconto sono pari, rispettivamente, a 869,2 ml (dei quali 776,7 ml provenienti dagli esercizi precedenti) e a 574 ml (di cui 461 ml provenienti dagli esercizi precedenti). Entrambe le voci risultano in aumento rispetto al 2021 (rispettivamente +39,4 ml e +9,1 ml).

Nel quadro delle verifiche volte ad assicurare la concordanza tra le voci attive del rendiconto provinciale e le corrispondenti voci passive nel rendiconto dello Stato, la PAB ha chiesto, anche in questo esercizio, notizie al MEF.

Nella relativa nota di risposta del 28 aprile 2023 (prot. n. 90481) il Ragioniere Generale dello Stato evidenzia che i residui passivi riguardanti la devoluzione dei tributi erariali, iscritti nel bilancio dello Stato a fronte delle somme da erogare alla PAB, sono pari a circa 233,82 ml, oltre a circa 444,29 ml in perenzione

amministrativa (al netto delle economie dell'esercizio 2022, in fase di consuntivazione, pari, complessivamente, a 128,45 ml), somma iscritta nel conto del patrimonio e subordinata alla disponibilità, nell'apposito fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, nonché al mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con nota del 22 maggio 2023, nel quadro della parificazione del rendiconto generale dello Stato, hanno comunicato che, al 31 dicembre 2022, il capitolo di spesa 2790 (devoluzione alle Regioni a Statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa e variabile) all'articolo 04 (devoluzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano del gettito di entrate erariali ad esse spettanti in quota fissa) evidenzia residui finali, cumulativamente per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per euro 353.820.337,97 (nel 2021; euro 447.543.847,03).

In merito agli approfondimenti richiesti dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (cfr. p. 20 della relazione allegata alla decisione n. 2/2022/PARI di parifica del rendiconto 2021) con riferimento ai residui attivi (nel 2022: 732 ml) e passivi (nel 2022: 700,5 ml), conseguenti ai risvolti finanziari e contabili derivanti dall'Accordo Stato/PAB (c.d. Accordo di Milano trasfuso nell'art. 79, c. 1, lett. c) dello Statuto di autonomia), la PAB, con nota del 3 aprile 2023, fa presente, in primo luogo, che *“è opportuno rammentare l'articolato dispositivo dell'Accordo di Milano, che vincola la Provincia di Bolzano alla stipula di intese con il MEF per l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti in misura pari a 100 milioni di euro annui. Tuttavia, malgrado gli sforzi profusi, non sempre è stato possibile formalizzare accordi con lo Stato: attualmente, infatti, circa 28 (su 100) mln € non sono coperti da intese con il MEF. (...) Inoltre, si fa presente che, nel pieno rispetto del principio della competenza finanziaria, gli stanziamenti e gli impegni di spesa destinati al concorso ulteriore al risanamento della finanza pubblica vengono imputati nell'esercizio finanziario di competenza in cui le obbligazioni relative alle diverse partite*

vengono a scadenza, mentre la liquidazione delle spese avviene – de facto – quasi sempre a residuo non prima dell'esercizio finanziario successivo. Questo perché le quantificazioni dei ministeri competenti, come nel caso dei finanziamenti destinati alla Libera Università di Bolzano e al Conservatorio Monteverdi, arrivano nell'anno successivo a quello di competenza, così come anche il corrispettivo alla RAI per le trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca e ladina. Per assicurare il concorso alla finanza pubblica lo Stato trattiene sui versamenti dei tributi devoluti (accertati dalla Provincia applicando i principi contabili del d.lgs. 118/2011) l'importo di 100 milioni di euro stabilito dallo Statuto, riversandoli a favore della Provincia solo in seguito alla rendicontazione delle spese sostenute e liquidate. Una consistente parte (quasi la metà) dei residui deriva dagli interventi destinati ai territori confinanti, che vengono gestiti dal comitato paritetico col supporto della segreteria tecnica del fondo comuni confinanti che periodicamente richiede – in base al fabbisogno di cassa – l'erogazione dei fondi in base allo stato di avanzamento di lavori e progetti. Tali finanziamenti, quantificati nella misura di 40 mln annui, sono stati iscritti nel bilancio provinciale sin dal 2010: alla data odierna però le richieste di fabbisogno di cassa sono arrivate a coprire la prima metà dell'annualità 2014. Si rimarca che la scrivente amministrazione ha sempre presentato puntuale documentazione di spesa per tutti gli interventi rientranti nell'Accordo di Milano e che l'ammontare complessivo dei residui è rimasto pressoché invariato (aumento del 4%) nel 2022 rispetto all'anno precedente".

In argomento, si prende atto dell'impegno della PAB "al fine di allineare maggiormente il rendiconto provinciale a quello statale (...) a perfezionare ulteriori intese con il MEF per l'assunzione di oneri statali sino all'occorrenza dei 100 mln €, nonché ad effettuare le necessarie operazioni contabili a regolazione dei residui passivi ed attivi antecedenti al 2018". Inoltre, con riguardo agli ulteriori approfondimenti richiesti (parimenti in occasione del precedente controllo) circa i riflessi di ordine contabile di alcune vigenti disposizioni di legge provinciale (cfr. artt. 21/bis e 66/bis della l.p. n. 1/2002) sui principi di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, la PAB "segnala che gli articoli citati furono introdotti con L.P. 23 dicembre 2015, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2016) in condivisione con lo Stato, in vista dell'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 del regime di armonizzazione per la

Provincia Autonoma di Bolzano, così come determinato con il “Patto di Garanzia” siglato nell’ottobre del 2014”.

La PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, ha fornito chiarimenti in ordine al richiamato limite temporale del 2018 per l’auspicata regolarizzazione delle poste, rendendo noto che *“la proposta del limite temporale quinquennale per la regolarizzazione dei residui attivi/passivi (impegni/accertamenti antecedenti all’anno 2018) è ritenuto congruo in quanto la procedura di riversamento dei crediti da parte dello Stato è collegata alle diverse attività, che in alcuni casi possono protrarsi nel tempo: impegno di spesa; liquidazione della spesa; rendicontazione della spesa; istruttoria da parte del MEF (con eventuale coinvolgimento di altri Ministeri); eventuali richieste di ulteriori specifiche e documentazione; determinazione dell’impegno di spesa da parte dello Stato; riversamento degli importi a favore della Provincia.”.*

Nella citata nota sono state fornite, altresì, ulteriori specificazioni con riguardo ai residui afferenti all’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e alla notevole discordanza tra i residui attivi contabilizzati dalla PAB (550 ml) e quelli passivi dello Stato comunicati dal Ragioniere Generale dello Stato (200,4 ml in perenzione amministrativa). In particolare, la PAB ha reso noto che trattasi di *“... 50 milioni rispettivamente per le annualità maggiormente vetuste dal 2011 al 2017 relativi alle funzioni delegate attinenti le strade statali, i trasporti, il lavoro, catasto ed opere idrauliche [e] ... 100 milioni rispettivamente per le annualità 2021 e 2022 relative agli arretrati per le funzioni delegate in materia di scuola.”.*

Permane l’assoluta necessità di monitorare l’andamento dei residui e di accelerare le relative procedure di incasso, come evidenziato anche dal Collegio dei revisori, con particolare riguardo a quelli anteriori al 2018, proseguendo le interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze al fine del perfezionamento delle intese di cui all’art. 79, c. 1, lett. c) dello Statuto, nonché del rimborso degli oneri relativi all’esercizio delle funzioni statali delegate, superando i disallineamenti tra i dati della Provincia e dello Stato, così come indicati nei rispettivi rendiconti, definendo le spettanze pregresse.

-I residui passivi-

L'ammontare totale dei residui passivi (somme impegnate, liquidate o liquidabili e non pagate entro il termine dell'esercizio ai sensi dell'art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 118/2011) passa da 1.818,2 ml nel 2021 a 2.174,1 ml nel 2022, con un aumento in termini assoluti di 355,9 ml.

Gli indicatori che misurano le dinamiche dello smaltimento e della accumulazione del complesso dei residui passivi evidenziano un generale peggioramento, passando, rispettivamente, dal 41,4 al 37,2 per cento il primo e dal 2 al 19,6 per cento il secondo.

La PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, ha specificato che l'incremento per complessivi 355,9 ml, rispetto all'esercizio 2021, è attribuibile al Titolo I del rendiconto (incremento dei residui relativi al fondo ordinario per il finanziamento delle spese correnti dei Comuni e delle Comunità comprensoriali, anche dovuto all'aumento prezzi ed ad alcune voci di spesa legate alla spesa del personale); al Titolo II (incremento dei contributi agli investimenti per impianti funiviari, assegnazioni all'Azienda sanitaria in relazione alla realizzazione del nuovo ospedale di Bolzano, nonché ad investimenti finanziati da fondi del PNRR e a fondi relativi al concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Accordo di Milano) e al Titolo III (150 ml destinati alla ricapitalizzazione della società Infranet s.p.a. mediante ricorso a debito).

Con riguardo ai residui perenti, già in occasione delle precedenti parificazioni la PAB aveva fatto presente che *"il combinato disposto delle disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011 e della legge di contabilità provinciale L.P. 1/2002 determina l'assenza di residui perenti"*.

-Il conto economico e lo stato patrimoniale-

Il conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo quanto rilevato - a fini conoscitivi - dalla contabilità economico-

patrimoniale, espone una differenza tra i componenti negativi e positivi della gestione pari a -66,1 ml (nel 2021: -5,3 ml).

Il risultato dell'esercizio (che tiene conto anche dei proventi e degli oneri straordinari) è pari a -4,3 ml (nel 2021: 51,6 ml); il risultato negativo è stato interamente portato al nuovo esercizio mediante iscrizione nell'apposita voce del patrimonio netto.

Circa la perdita registrata, l'Organo di revisione illustra, in particolare, che la medesima è *"(...) da ricondursi, tra l'altro, ad alcuni costi della gestione 2022 i cui impegni, in contabilità finanziaria, sono stati coperti con applicazione di avanzo nonché al DANC relativo ai contributi agli investimenti. In entrambi i casi, le entrate finanziarie di che trattasi non rappresentano, in contabilità economico patrimoniale, una componente positiva di reddito come, invece, accade con segno opposto per i relativi impegni di spesa che le entrate stesse finanziano"*.

Si invita la PAB a voler garantire l'equilibrio economico, come previsto dal principio generale n. 15 (principio dell'equilibrio di bilancio) dell'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 a *"garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di una amministrazione pubblica in un mercato dinamico"*.

Tra i componenti negativi della gestione si segnala la spesa del personale (1.141 ml), in aumento rispetto agli esercizi precedenti (come specificato nella nota integrativa, l'importo non comprende gli arretrati e l'IRAP, quest'ultima pari a 69,4 ml).

Lo stato patrimoniale (attivo e passivo), di cui si compone il rendiconto, evidenzia, alla chiusura dell'esercizio, un patrimonio netto di 13.992,4 ml (nel 2021: 13.974,8 ml), comprensivo del fondo di dotazione pari a 1.265,4 ml (invariato rispetto all'esercizio precedente).

I beni del demanio provinciale sono indicati per 3.394,2 ml (nel 2021: 3.426,3 ml) e comprendono i terreni per 192,3 ml (nel 2021: 192,1 ml), i fabbricati per 74,7 ml (nel 2021: 74 ml) e le infrastrutture per 3.127,2 ml (nel 2021: 3.160,2 ml).

La consistenza patrimoniale delle partecipazioni, sulla base della quota di patrimonio netto posseduta, ammonta complessivamente a 2.562,7 ml (nel 2021: 2.531 ml), di cui 988,5 ml a titolo di partecipazioni in imprese controllate e partecipate e 1.574,1 ml in altri soggetti.

Tra le immobilizzazioni finanziarie, la voce “altri titoli” ammonta 1,8 ml (nel 2021: 1,5 ml), importo che comprende *“le quote degli strumenti finanziari sottoscritte, al 31 dicembre 2022, dalla Provincia autonoma di Bolzano presso la società in house Euregio Plus SGR s.p.a abilitata alla gestione del risparmio, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore e per le finalità previste dall’art. 20 della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1. Nello specifico, si tratta delle quote detenute nei fondi “Fei AlpGip” (euro 1.472.308,00), “Euregio+ PMI” (euro 51.300,00) e “Euregio+ Turismo” (euro 300.000,00)”* (cfr. nota della Ripartizione finanze del 3 aprile 2023).

Si rinnova l’invito a voler porre particolare attenzione al costante monitoraggio della natura degli investimenti finanziari detenuti dalla PAB, dagli enti strumentali e dalle società partecipate (anche tramite società incaricate della gestione di fondi pubblici), nonché del correlato rischio; detti investimenti, nel rispetto delle vigenti norme europee, statali e provinciali in materia di concorrenza, non devono in ogni caso compromettere l’integrità del patrimonio pubblico.

-Il rendiconto e il bilancio consolidato-

Ai sensi dell’art. 11, cc. 8 e 9, del d.lgs. n. 118/2011, le amministrazioni “articolate in organismi strumentali ... approvano, contestualmente al rendiconto della gestione ... anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale”.

Con delibera n. 435 del 21 giugno 2022, la Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge provinciale concernente il rendiconto generale consolidato per l’esercizio finanziario 2021. Il Consiglio provinciale ha successivamente approvato

il rendiconto con l.p. 3 agosto 2022, n. 8 (il rendiconto consolidato relativo all'esercizio 2022 sarà approvato nel corso del corrente esercizio).

Il quadro riassuntivo (all. 10F al rendiconto) evidenzia un totale complessivo delle entrate (accertamenti, compreso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e il fpv) per complessivi 8.534,4 ml, di cui 6.988,9 ml entrate dell'esercizio, un totale complessivo delle spese (impegni) per 7.972,9 ml, un avanzo di competenza pari a 561,5 ml e un fondo di cassa di 2.113,1 ml.

Dal prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio (all. 10G al rendiconto) risulta quanto segue: un risultato di competenza positivo per 561,5 ml, un equilibrio di bilancio positivo per 355,8 ml e un equilibrio complessivo positivo per 362,5 ml.

Il conto economico (all. 11H al rendiconto) riporta un risultato di esercizio positivo di 52,3 ml (2020: 49,6 ml) e lo stato patrimoniale (all. 11L al rendiconto) evidenzia un patrimonio netto di 13.981,4 ml (2020: 13.874,9 ml).

Infine, dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (all. A al rendiconto) si evince un risultato consolidato della gestione 2021 di 888,7 ml, di cui 883,6 ml saldo della PAB e 5 ml saldo del Consiglio provinciale (2020: 747,9 ml, di cui 743,9 ml saldo della PAB e 4 ml saldo del Consiglio provinciale).

Ai sensi dell'art. 11-*bis* e dell'allegato 4/4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) del d.lgs. n. 118/2011, le amministrazioni devono, altresì, redigere, entro il 30 settembre di ogni anno (termine differito per il 2021 al 30 novembre), un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate.

Il documento è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, da una relazione sulla gestione consolidata e dalla relazione del Collegio dei revisori. Nel corso del 2022 detto bilancio consolidato è stato approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 8 dell'8 novembre 2022, ai sensi dell'art. 64-*bis*, della l.p. n. 1/2002 e risulta pubblicato sul sito istituzionale della PAB.

In particolare, il totale del patrimonio netto del gruppo è indicato in bilancio in 13.949,3 ml, i debiti ammontano a 3.000 ml ed il risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) è pari a 130,6 ml (2020: 145,5 ml).

Il Collegio dei revisori, con verbale n. 39 del 4 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio, confermando che l'area di consolidamento dei bilanci è stata correttamente determinata e che la procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile di cui all'all. 4/4, del d.lgs. n. 118/2011, ai principi contabili generali civilistici, nonché a quelli emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC).

Ai fini della redazione di detto bilancio, nel corso del 2021 la Giunta provinciale aveva, con deliberazione n. 1014 del 30 novembre 2021, definito il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e il gruppo bilancio consolidato (GBC). In particolare, il GAP, oltre alla capogruppo (PAB), evidenzia n. 175 enti/società, tra i quali il Consiglio provinciale, gli enti strumentali controllati e partecipati dalla PAB, le scuole a carattere statale della PAB, le scuole a carattere provinciale e le società controllate e partecipate della Provincia. Il GBC, invece, oltre alla PAB, comprendeva il Consiglio provinciale, 13 enti strumentali controllati e partecipati, 109 scuole a carattere statale della PAB, 22 scuole a carattere provinciale e 12 società controllate e partecipate della Provincia medesima (complessivamente 158 enti).

Per quanto concerne, infine, il rendiconto generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2022, l'Organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole sul relativo schema in data 27 marzo 2023 (il rendiconto è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 15/2023 e del Consiglio n. 3/2023 in data 11 aprile 2023). Nel parere si raccomanda, tra l'altro, di monitorare attentamente l'andamento della spesa del personale, che registra un aumento di circa il 3 per cento rispetto all'esercizio precedente. L'esigenza è condivisa, posto che i principi di coordinamento della finanza pubblica ne prevedono un tendenziale contenimento e che, ai sensi dell'art. 79, c. 4, dello

Statuto d'Autonomia, la PAB provvede alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, mediante proprie misure di razionalizzazione e contenimento della spesa.

-La tutela della salute-

Com'è noto, ai sensi degli articoli 34, c. 3, della l. n. 724/1994 e 32, c. 16, della l. n. 449/1997, la PAB provvede al finanziamento del servizio sanitario nel proprio territorio, con risorse individuate all'interno del proprio bilancio; è escluso, di regola, un apporto a carico del bilancio dello Stato.

Il quadro generale si caratterizza per una costante crescita dei programmi di spesa, posto che la PAB continua ad attuare le finalità di cui alle intese con il Governo, le Regioni e le Province autonome concernenti il patto per la salute, destinando a garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) risorse finanziarie maggiori rispetto alla quota (teorica/figurativa) del finanziamento del servizio sanitario nazionale, come annualmente stabilito dallo Stato (fabbisogno sanitario nazionale standard riferito alla Provincia pari a 1.060,7 ml).

In vigenza ancora del piano sanitario 2016-2020 (approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1331 del 29 novembre 2016), si legge nel DEFP 2022-2024 (deliberazione della Giunta provinciale n. 534 del 22 giugno 2021) che *“tramite la programmazione e il controllo delle prestazioni sanitarie è assicurato che l'Azienda Sanitaria garantisce con i suoi partner al cittadino un'assistenza sanitaria qualitativamente alta, sicura e innovativa”* e che *“gli strumenti di programmazione e controllo necessari a questo scopo sono l'aggiornamento e l'attuazione dei piani di settore (riabilitazione, cure intermedie, chronic care e piano della prevenzione) e l'attuazione del percorso unificato di assistenza per la gestazione e il parto”*. Questi obiettivi sono stati confermati dalla PAB nel DEFP 2023-2024, documento nel quale si puntualizza che sono obiettivi, altresì, *“l'elaborazione e l'attuazione del piano pandemico influenzale, l'attuazione del piano di*

riorganizzazione della rete ospedaliera e la preparazione dei documenti per l'attuazione del Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR)”.

Con riferimento alla necessaria puntuale applicazione del Titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) del d.lgs. n. 118/2011, anche ai fini di un corretto monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, si ricorda che le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in occasione della precedente parifica, avevano evidenziato che “l’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1, c. 5, e 19 e ss. del d.lgs. n. 118 del 2011 non consente al legislatore provinciale di derogare all’applicazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica”; sul punto il Collegio aveva richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2017, nella quale si osserva, tra l’altro, che “l’armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all’interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite.” (cfr. decisione n. 3/2022/PARI).

In ordine al suddetto profilo, volto a fornire una corretta, trasparente e confrontabile rappresentazione della spesa sanitaria ai sensi dell’articolo 20 del citato decreto legislativo (cd. perimetro sanitario concernente una serie di capitoli di entrata e di spesa del bilancio), il Collegio dei revisori della PAB (nell’apposito questionario sul rendiconto) rappresenta che *“Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, non incidono sull'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano, che trova fondamento principalmente nello Statuto speciale di autonomia (DPR 31.8.72, n. 670) e nelle relative norme di attuazione. Pertanto, per le entrate accertate sui capitoli nel bilancio finanziario gestionale non vi é vincolo di destinazione e la perimetrazione delle entrate corrisponde al budget messo a disposizione del Servizio Sanitario Provinciale da parte della Giunta Provinciale. Per quanto riguarda il lato delle spese, il bilancio finanziario gestionale é articolato in missioni e programmi. I capitoli destinati al finanziamento del Servizio sanitario provinciale sono raggruppati sotto la Missione 13 “Tutela della salute””. Si segnala la recente sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 21 novembre 2022,*

nella quale si osserva che il citato art. 20 (“parametro interposto di costituzionalità” con riferimento alla competenza statale esclusiva sull’armonizzazione dei bilanci pubblici) richiede alle regioni di garantire una esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario, mediante fissazione di “specifiche regole contabili (...) volte a garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria”.

Permane, in ogni caso, la necessità di adottare misure idonee al superamento delle criticità evidenziate dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, istituito presso il MEF (cfr. il relativo verbale, del 1° dicembre 2021, trasmesso dalla Ripartizione salute nel corso dell’attività istruttoria), nonché di proseguire il confronto con le Autorità ministeriali al fine di addivenire ad una corretta rappresentazione dei conti del perimetro sanitario.

Anche nell’esercizio 2022, la missione 13 del rendiconto, che finanzia il servizio sanitario provinciale e prevede l’assegnazione delle risorse alla Azienda sanitaria dell’Alto Adige, continua a rappresentare l’aggregato di spesa più rilevante del bilancio (impegni per 1.582,3 ml e pagamenti complessivi per 1.505,8 ml).

Complessivamente, gli impegni registrano un importante aumento (53 ml), rispetto al 2021, esercizio nel quale ammontavano a 1.529,3 ml.

Il fpv passa da 2,4 ml a fine 2021, a 0,8 ml a fine 2022. Le risorse complessivamente utilizzate (impegni e fpv) sono pari a 1.583,1 ml (nel 2021: 1.531,7 ml), con un’incidenza sul totale delle spese del rendiconto del 21,2 per cento.

L’incidenza degli impegni di parte corrente (nel 2022: 1.455,6; nel 2021: 1.454,6 ml) rispetto a quelli complessivi dell’intera missione n. 13 del rendiconto è pari al 92 per cento (nel 2021: 95,1 per cento).

La PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, ha fornito elementi in ordine alla discordanza tra gli impegni di cui sopra, il “*totale delle assegnazioni per spesa corrente*” all’Azienda sanitaria (come comunicato dalla Ripartizione salute con nota del 3 aprile 2023: stanziamenti per 1.449,7 ml e impegni per 1.449,6 ml) e quanto

evidenzia la deliberazione della Giunta provinciale n. 299/2023 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2022 e disposizioni per il bilancio di esercizio 2022 dell'Azienda sanitaria: totale assegnazioni per spese correnti pari a 1.457,1 ml), facendo presente che *"(...) sintetizzando, i criteri e le finalità che sono alla base della redazione del rendiconto provinciale differiscono da quelli che sono alla base della redazione del bilancio d'esercizio dell'Azienda sanitaria, ed è questo il motivo per cui è buona norma che si verifichino scostamenti tra i due documenti."*

Si valuti che, secondo quanto recentemente evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte nel "Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica" (vedi pag. 236), approvato con delibera n. 22/SSRRCO/RCFP/2023 in data 25 maggio 2023, nella Provincia autonoma di Bolzano la spesa sanitaria media *pro-capite* ammonta a euro 2.836 (al netto della mobilità, secondo i dati di contabilità nazionale, aggiornati al IV. trimestre 2022), a fronte di una media nazionale di euro 2.241 e una media delle regioni ad autonomia differenziata di euro 2.335.

A fronte del costante aumento della spesa permane la necessità di un'attenta valutazione della spesa corrente, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di incidenza della medesima sui volumi di bilancio a medio termine a fronte del costante incremento della voce di spesa, anche in relazione alle conseguenze dell'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda gli investimenti nel settore sanitario provinciale, gli impegni complessivi ammontano a 126,7 ml, al netto del fpv per un totale di 0,8 ml. Rispetto alle previsioni definitive di competenza (127,8 ml), si registra conseguentemente una capacità d'impegno del 99,1 per cento ed economie di bilancio per 0,3 ml. I pagamenti eseguiti in conto competenza ammontano a 0,4 ml (nel 2021: 3,1 ml), con un tasso di realizzazione (rapporto pagamenti/impegni) del 0,3 per cento (nel 2021: 4,1 per cento). La capacità di spesa totale sulla massa spendibile (pagamenti totali/previsioni definitive di competenza + residui passivi iniziali) diminuisce e passa dal 15,6 per cento nel 2021 all'8 per cento nel 2022. Si riduce, altresì, ulteriormente la velocità di cassa (pagamenti totali/ impegni + residui passivi

iniziali), che diminuisce considerevolmente passando dal 15,8 per cento nel 2021 all'8 per cento nel 2022.

In ordine alla rilevata bassa capacità di spesa in conto capitale, sintomatica del perdurare di difficoltà gestorie che influiscono sulla tempestiva realizzazione degli investimenti (più volte evidenziate dalla Corte dei conti nel corso delle precedenti parifiche), la PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023 e nella riunione, fissata per il contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione e della Procura regionale, del 19 giugno 2023, ha fornito specificazioni richiamandosi, in particolare, all'emergenza sanitaria intercorsa (COVID-19), alla fase ancora preliminare dei progetti inerenti l'utilizzo dei fondi del PNRR e all'avvenuto passaggio di competenze in materia di edilizia sanitaria dalla PAB all'Azienda sanitaria.

Si rinnova l'invito ad una razionalizzazione della spesa sanitaria (anche tramite verifiche sistematiche), nel rispetto dei principi di coordinamento finanziario dello Stato (cfr. art. 74, commi 3 e 4 dello Statuto di autonomia), al fine di salvaguardare la finalità del sistema sanitario nazionale di "assicurare le prestazioni indefettibili e le ulteriori prestazioni (nei limiti della sostenibilità) alle migliori condizioni qualitative e quantitative" (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sent. n. 157/2020).

-Le risorse umane e la spesa del personale-

La spesa del personale permane una delle componenti più rilevanti del bilancio provinciale e risulta costantemente in ascesa. In particolare, nel rendiconto 2022, il totale del macroaggregato di spesa 101 (redditi da lavoro dipendente), che comprende i capitoli riguardanti le spese per le retribuzioni del personale provinciale e gli oneri riflessi (oneri previdenziali e assicurativi), esclusi gli arretrati e l'IRAP, evidenzia impegni per euro 1.140.944.376,13 (nel 2021: euro 1.105.265.038,74) e pagamenti per euro 1.003.805.834,55 (nel 2021: euro 1.020.471.332,98).

L'Organo di revisione, nel parere sul rendiconto, fa presente che *“il totale dell'impegnato riguardante la spesa per il personale (macroaggregato 101) è aumentato di circa il 3,23% sul totale delle spese correnti rispetto al 2021. La voce "Redditi da lavoro dipendente" rappresenta circa il 23% delle spese correnti”*, e invita a monitorare *“le cause ed i conseguenti andamenti previsionali della spesa del personale, per la quale si registra una costante crescita”*. Anche in ragione della difficile comprimibilità di tale spesa, l'Organo di revisione raccomanda *“una maggiore attenzione e prudenza nella programmazione del fabbisogno di personale, allo scopo di valutarne il futuro andamento e la compatibilità con le entrate previsionali dell'Ente e con gli obiettivi di servizio e di economicità del servizio che l'Ente intende conseguire”*.

Gli indicatori sintetici relativi al rendiconto in esame, evidenziati nel piano degli indicatori di bilancio, elaborati e pubblicati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011, rilevano un'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente complessiva pari al 24,56 per cento (2021: 22,97 per cento), mentre l'incidenza al netto della spesa per la tutela della salute è pari al 34,71 per cento (2021: 31,99 per cento).

La PAB ha fatto presente, in termini generali, che l'aumento della spesa del personale è dovuto principalmente all'applicazione di tre contratti collettivi sottoscritti, fermo restando che *“... la riduzione del 3% del personale stipendiato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, prevista nell'art. 13 comma 6 lett. a) della legge provinciale n. 15/2010 è stata pienamente realizzata per il personale amministrativo. La rispettiva riduzione è stata compiuta nel 2016, come si evince dall'art. 5 della legge provinciale n. 18/2015 (“Le misure di riduzione del personale previste dalla legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15 (...))”*.

La Corte dei conti, in occasione della precedente parificazione, ha posto particolare attenzione al tema dei controlli sull'autorizzazione alla stipula dei contratti collettivi di lavoro, richiamano i principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 421, e s.m.i. e dall'art.11, c. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

s.m.i. che costituiscono, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, norme fondamentali di riforma economico-sociale.

A tal proposito è stato ricordato che la Corte costituzionale ha ribadito che “(...) non rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti, anche se la loro eventuale incidenza su materie di competenza esclusiva provinciale deve essere regolata alla stregua della rispettiva normativa di carattere statutario (cfr. sentenza n. 182 del 1997). I procedimenti di controllo contabile si debbono quindi svolgere secondo la disciplina statale, ma in modo tale che il necessario adeguamento legislativo provinciale li renda compatibili con l’ordinamento di appartenenza, senza che in proposito possano essere invocati eventuali vincoli derivanti da norme fondamentali di riforma economico-sociale (...), alla luce di quanto disposto dall’art. 2 del D. Lgs. 16 marzo 1992 n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)” (cfr. Corte cost., sent. 4 maggio 2005, n. 171).

La PAB, successivamente al giudizio di parifica del rendiconto 2021 (giugno 2022), con l’art. 10, c. 2, della l.p. 3 agosto 2022, n. 9, ha introdotto, dopo l’art. 5 della l.p. n. 6/2015, il seguente articolo di legge:

“Art. 5/bis (Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale)

(1) La Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche. (2) Fino all'entrata in vigore della norma di attuazione la verifica prevista al comma 1 è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c), che a tal fine viene integrato con gli elementi di cui al comma 1, mentre la verifica del rispetto dei vincoli

derivanti da norme di legge è assicurata attraverso il parere motivato dell'organismo di valutazione, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b)".

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso n. 63/2022 (G.U. del 26 ottobre 2022, n. 43), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del riportato articolo, per ritenuto contrasto con gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 117, comma 2, lettere e) e l) e 119 della Costituzione, in relazione agli artt. 4 e 8 dello Statuto di autonomia, essendo riservata allo Stato la competenza esclusiva a disciplinare i poteri di controllo della Corte dei conti, nonché con l'art. 47, c. 5 e seguenti, del d.lgs. n. 165/2001, che intesta alla Corte dei conti il controllo di certificazione di attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva (la relativa udienza è fissata il giorno 7 novembre 2023).

In data 13 dicembre 2022 la Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia ha approvato lo schema di norma di attuazione statutaria volta a disciplinare la fattispecie in questione, in linea con quanto fatto da altre autonomie speciali, proposta trasmessa alla Corte dei conti ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 1 del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, conv. dalla l. 2 giugno 1939, n. 739.

Le Sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti, nell'adunanza del 30 gennaio 2023, hanno espresso parere riguardante uno *"Schema di norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirolo recante modifica al Decreto del Presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 305 in materia di controlli della Corte dei conti"*, rappresentando, fra l'altro, che *"conclusivamente, il richiamo alle funzioni della Corte dei conti in tema di certificazione dei contratti collettivi operato con l'art. 2-bis del d. P.R. n. 305/1988 dello Schema in esame può trovare collocazione nelle disposizioni di attuazione assicurando, nei termini che seguono, il rispetto della ricordata normativa, in particolare: a) la previsione della previa valutazione di attendibilità dei costi quantificati e della loro conseguente certificazione da parte della Corte dei conti; b) la previsione che, in caso di certificazione negativa le parti, non possano sottoscrivere l'accordo,*

con l'onere di iniziare un nuovo procedimento di contrattazione da sottoporre al vaglio della Corte."

In attesa del perfezionamento della norma di attuazione *in fieri*, la PAB ha trasmesso alla Sezione di controllo di Bolzano, ai fini *"della certificazione di compatibilità dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e di bilancio provinciali (...)"*, in data 15 dicembre 2022, due deliberazioni che autorizzano la sottoscrizione di altrettanti contratti collettivi (deliberazioni della Giunta nn. 902 e 903/2022, trasmesse in data 15 dicembre 2022) e, in data 13 marzo 2023, una ulteriore autorizzazione (deliberazione della Giunta n. 155/2023).

La Sezione di controllo di Bolzano si è pronunciata, sulla base del principio di leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica (e, nella specie, tra Corte dei conti e PAB), rispettivamente, con la deliberazione n. 9/2022 del 21-22 dicembre 2022 e con la deliberazione n. 4/2023 del 20 marzo 2023.

Da ultimo, la Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano ha trasmesso, con nota del 15 maggio 2023, alla Sezione di controllo di Bolzano una richiesta di verifica di compatibilità finanziaria concernente tre ipotesi di contratti collettivi, a cui la Sezione ha dato riscontro con nota del 23 maggio 2023.

In termini generali, corre l'obbligo di rappresentare, altresì, che, in ordine all'importante profilo della compatibilità economica degli elementi retributivi riconosciuti dalla PAB, alla loro congruenza con gli strumenti di programmazione locale, nonché ai relativi presupposti giuridici ed economici, il Presidente della PAB, con nota del 24 febbraio 2023 (facendo seguito a quanto evidenziato dalla Corte dei conti nella deliberazione n. 9/2022), ha espresso l'avviso che *" (...) gli atti di indirizzo politico e di programmazione generale confluiscono e prendono forma contabile e finanziaria, ovvero assumono un peso economico, entro i limiti che l'organo legislativo imprime e fissa nel bilancio provinciale. Ovvero, per quanto attiene la contrattazione collettiva, negli espliciti limiti espressi in termini di autorizzazione a contrattare in legge di stabilità"* e che *"il vaglio di congruenza e compatibilità economica degli incrementi*

retributivi rispetto ad altri strumenti di programmazione dell'ente, posto che i limiti e le autorizzazioni di spesa di cui sopra hanno carattere legislativo, pare essere riassorbito dalla circostanza che è lo stesso legislatore a determinare il quantum da destinare alla contrattazione collettiva. (...)”.

Successivamente al giudizio di parificazione del rendiconto 2021 (giugno 2022), con deliberazione di Giunta provinciale n. 1012 del 30 dicembre 2022, la PAB ha provveduto alla istituzione dell'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali, nominando, con decorrenza 1° gennaio 2023 e fino al 31 gennaio 2024, i tre previsti componenti, unitamente a un componente supplente. La struttura è posta presso la Direzione generale della PAB, ai sensi dell'art. 4bis, della l.p. n. 6/2015, con il compito di rappresentare l'Amministrazione e gli enti dipendenti in sede di contrattazione collettiva.

La Corte dei conti sottolinea l'importanza di un puntuale raccordo fra le strutture provinciali che a vario titolo partecipano alla definizione e al controllo dei contratti collettivi di lavoro (Ripartizione personale della PAB, Agenzia provinciale per le relazioni sindacali, Organismo di valutazione, Collegio dei revisori).

Secondo quanto riportato dalla PAB sul sito *web* istituzionale, alla data del 31 dicembre 2022 il personale dell'Amministrazione provinciale ammontava a 10.359,1 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno – ULA (nel 2021: 10.356,5 unità), così suddivisi: 2.450,1 ULA nell'Amministrazione provinciale in senso stretto; 643,9 ULA negli enti strumentali ed in altri organismi; 241,8 ULA nel Corpo forestale provinciale; 462 ULA nel servizio strade; 6.563,1 ULA nel Settore istruzione (suddivisi questi ultimi in 1.935,2 ULA nelle scuole dell'infanzia; 1.169,2 ULA nelle scuole professionali; 229,8 ULA nella formazione professionale agricolo-forestale; 425,9 ULA nelle scuole di musica; 462,7 ULA nell'assistenza di persone con disabilità; 2.338,50 ULA quale personale amministrativo del Settore istruzione della Provincia). Con riferimento al personale delle scuole a carattere statale l'Amministrazione rende noto che il medesimo ammonta, alla data del 31 dicembre 2022, a 8.174,1 ULA (nel 2021 erano 8.145,3), di cui 3.616,4 ULA docenti nelle scuole

primarie; 2.035,5 ULA docenti nelle scuole secondarie di I° grado; 2.424,2 ULA docenti nelle scuole secondarie di II° grado; 98 ULA quali dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda la dirigenza, al 31 dicembre 2022 risultavano in essere: n. 231 incarichi, di cui n. 7 affidati ad esterni all'amministrazione (nel 2021 ammontavano a 229, di cui 7 ad esterni), nonché n. 7 (nel 2021: 5) incarichi speciali ai sensi degli artt. 10 e 11, della l.p. n. 6/2022 e della deliberazione G.P. n. 516/2019.

Giova evidenziare che la legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6 (Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale) ha riordinato la disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale (escluse la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario provinciale e la dirigenza delle scuole a carattere statale). In particolare, risulta istituita nel sistema pubblico provinciale la "qualifica di dirigente", mediante la previsione di un ruolo unico della dirigenza, articolato in due fasce. Nel ruolo unico sono iscritti, all'atto del conferimento dell'incarico, i/le dirigenti della PAB, dei suoi enti strumentali, delle agenzie provinciali, degli altri enti pubblici dipendenti e il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata. La legge regola, al capo III, l'accesso alla qualifica dirigenziale mediante concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo anche che entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia (8 per cento della seconda fascia dirigenziale) possano essere nominati dirigenti, per un massimo di cinque anni, persone non iscritte al ruolo unico.

Secondo quanto comunicato dalla PAB, la spesa pagata nel 2022 per collaboratori esterni e incaricati di consulenze (persone fisiche) ammonta a 6,5 ml (nel 2021: 4,8 ml; nel 2020: 4,9 ml) e a 14,3 ml relativamente alle persone giuridiche (nel 2021: 13,9 ml; nel 2020: 16,3 ml). In ordine al rilevato incremento la PAB ha evidenziato, in particolare, che *"Rispetto al totale della spesa sostenuta, rilevanti risultano gli incarichi, conferiti da parte della Ripartizione Personale per il progetto esperti del PNRR, da parte della Amministrazione del Patrimonio, relativamente a progetti tecnici e direzioni lavori,*

comunque in linea rispetto agli anni precedenti, e gli incarichi conferiti da parte dell'Intendenza scolastica tedesca."

La PAB ha fornito, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, chiarimenti in ordine al rilevato incremento in alcune strutture campionate (Intendenza scolastica tedesca; Intendenza scolastica italiana; Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperazione; Organismo pagatore; Natura paesaggio e sviluppo del territorio); le citate osservazioni sono allegate alla relazione unita alla decisione di parificazione del rendiconto.

La spesa necessita di attento monitoraggio, ai fini di una auspicabile e tendenziale diminuzione.

È rimasta sostanzialmente invariata la spesa per il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa (nel 2022: 0,16 ml).

In occasione delle precedenti parifiche la Corte dei conti ha riferito circa l'operata graduale trasformazione, da parte della PAB, di una quota dell'indennità di funzione e di coordinamento, riconosciuta ai funzionari provinciali, con e senza incarico di direzione e di coordinamento di uffici, in assegno personale pensionabile, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione fondamentale sulla base dei contratti collettivi al tempo vigenti, di intercomparto e comparto, stipulati a livello locale (in esito ai controlli condotti sui pagamenti derivanti dalla richiamata graduale trasformazione di tale indennità in favore dei funzionari privi di incarico dirigenziale e di coordinamento, le Sezioni Riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti non avevano parificato, relativamente agli esercizi dal 2014 al 2019 le poste contabili presenti nei relativi rendiconti). Parimenti è già stato riferito in ordine alla cessazione da parte della PAB della relativa corresponsione, dei disposti recuperi nei confronti del personale. Quanto, invece, al recupero nei confronti dei dipendenti non più in servizio (spettanze previdenziali, di fine rapporto e pensionistiche, come peraltro evidenziato nella decisione di queste Sezioni riunite n. 2/2019), la PAB ha

trasMESSO, in data 3 aprile 2023, notizie aggiornate, di cui dà conto la relazione unita alla decisione odierna (indebiti pensionistici per euro 298.081,71, di cui già versato dalla PAB all'ente previdenziale euro 249.980,11; importo del TFR/TFS ancora da recuperare euro 15.813,66).

Oggetto di specifica istruttoria sono stati, anche nel 2022, gli impegni e i pagamenti riguardanti i rimborsi, effettuati dalla PAB, di spese legali, peritali e di giustizia a soggetti aventi diritto, coinvolti per fatti o cause di servizio in procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, come disciplinati dalla normativa in materia (cfr. l.p. n. 16/2001; art. 2 l.p. n. 1/2021; art. 18 d.l. n. 67/1997 conv. in l. n. 135/1997 e art. 31 d.lgs. n. 174/2016).

Nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, sono stati forniti dalla PAB chiarimenti circa gli importi liquidati nel 2022 (cfr. decreti nn. 4428/2022, 4427/2022 e 4431/2022) che si discostano dalle relative statuizioni del Giudice contabile (cfr. sentenze nn. 107 e 108/2019 della Sezione giurisdizionale di Bolzano e n. 92/2020 della terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, nonché nn. 359 e 360/2021 della prima Sezione giurisdizionale centrale d'appello).

È stato specificato, in particolare, che gli importi liquidati con i decreti n. 4428 e n. 4427 corrispondono a quanto *“richiesto e documentato”* dai beneficiari, importi inferiori a quelli liquidati in sentenza.

Relativamente al decreto n. 4431 la PAB riferisce che *“quanto alla sentenza n. 92/2020 va precisato che con tale sentenza la Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale di Appello, aveva rigettato la domanda attorea nei confronti del signor (...) e ha liquidato in euro 1.500,00 il compenso [rectius “spese di lite”] spettante alla difesa, senza specifica distinzione tra onorari, diritti e spese. Di conseguenza, nel decreto n. 4431 dell'Avvocatura della Provincia (...) si è tenuto conto della documentazione inoltrata dal sig. (...), stabilendo che il signor (...) aveva diritto al rimborso delle spese legali nella misura di euro 1.500,00, oltre il 15% per spese generali per euro 225,00, cassa previdenziale nella misura del 4% per*

euro 69,00 e IVA al 22%, oltre il rimborso delle spese vive documentate pari 127,41 €, per un totale di 2.316,09 €.”.

Si ricorda che, con le sentenze n. 189 e n. 267 del 2020, la Corte costituzionale ha chiarito che il rimborso delle spese sostenute per attività difensive (nella fattispecie considerata dalla sentenza n. 189/2020 si trattava di spese sostenute dalla Provincia autonoma di Trento per difese di propri dipendenti, anche nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili e in procedimenti conclusi con provvedimenti di archiviazione) attiene “non al rapporto di impiego – e quindi alla competenza statale in materia di «ordinamento civile» -, bensì al rapporto di servizio e si inserisce nel quadro di un complesso apparato normativo volto ad evitare che il dipendente pubblico possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità”.

Si rinnova l'invito a voler effettuare una puntuale e continua analisi dell'andamento della spesa del personale, al fine di ottimizzare e razionalizzare la gestione della stessa, in funzione di un tendenziale contenimento di una delle voci più importanti della spesa corrente, nel rispetto dei principi di coordinamento finanziario dello Stato (cfr. art. 74, c. 3 e 4, dello Statuto di autonomia e art. 1, commi 557 e 557-*quater*, della l. n. 296/2006).

In questo quadro si ribadisce, altresì, l'importanza del superamento dei rilevati scostamenti tra le informazioni concernenti la consistenza ed i costi del personale provinciale presenti nel Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (SICO), gestito dal MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e quelle esposte dalla PAB nei documenti di bilancio, alla luce dell'importanza di un corretto e completo adempimento finalizzato al coordinamento ed al consolidamento della finanza pubblica.

In merito alle ragioni per le quali la PAB e il Collegio dei revisori hanno dato risposta affermativa al quesito n. 8 (sezione II) dell'apposito questionario/ relazione

sul rendiconto 2022, attestando la congruenza delle informazioni inviate dalla Provincia al sistema SICO del MEF e quelle sulla spesa del personale presenti nel rendiconto, si prende atto di quanto evidenziato nella nota della PAB del 9 giugno 2023, successivamente rettificata dal Collegio dei revisori in data 10 giugno 2023.

Nella riunione in contraddittorio del 19 giugno 2023, i rappresentanti della PAB hanno reso noto che è stato implementato un nuovo sistema informatico per la gestione della parte giuridica e retributiva del personale amministrativo provinciale (dal 1° gennaio 2023), programma previsto, altresì, per il personale scolastico a decorrere dal 1° gennaio 2024. Detta misura è finalizzata, secondo quanto riferito, unitamente alla istituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto tra la PAB e la Ragioneria territoriale dello Stato di Bolzano, a superare gli attuali disallineamenti.

-I fondi europei-

In merito all'utilizzo dei fondi comunitari del periodo di programmazione 2014-2020, i dati trasmessi, posti a raffronto con quelli relativi agli esercizi precedenti, evidenziano, nel complesso, l'attivazione della PAB nel recupero dei ritardi segnalati in occasione dei precedenti controlli.

In particolare, relativamente al programma FESR, i pagamenti complessivi ammontano a 123,7 ml, pari all'85,40 per cento del valore programmato, con un incremento rispetto all'esercizio precedente. Analoga evoluzione si registra con riguardo al programma FSE (pagamenti complessivi per 102,3 ml che rappresentano il 79,64 per cento del valore programmato).

Si ricorda nuovamente che la relativa disciplina fissa al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per presentare i pertinenti rendiconti all'Unione europea; ove entro questa data non sia stata utilizzata una parte dell'importo per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi, o non siano state presentate richieste di rimborso, la Commissione procede al disimpegno (art. 136,

c. 1. del reg. n. 1303/2013/UE). Analogamente, il comma 2 del medesimo art. 136 dispone che *“La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti”*. In argomento si richiama nuovamente la pronuncia della Corte costituzionale riguardante altra regione ad autonomia differenziata, con la quale il giudice delle leggi ha ribadito *“la primazia dell’interesse ad assicurare l’effettiva utilizzazione, da parte della Regione, nell’arco temporale previsto dal regolamento, delle descritte fonti di finanziamento, che costituiscono i principali strumenti finanziari della politica regionale dell’Unione europea”* (Corte cost., sent. n. 62/2020).

Relativamente al periodo di programmazione 2021-2027, la competente Ripartizione riferisce che sono proseguite le attività di programmazione e di definizione delle priorità e dei previsti indicatori.

**-I finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
e del Piano nazionale Complementare (PNC) -**

Com’è noto, gli Stati membri della U.E. hanno elaborato, ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE 2021/241 del 12 febbraio 2021, piani nazionali di ripresa e resilienza che *“definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento (...) comprendono misure per l’attuazione di riforme e investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto completo e coerente, che può anche includere regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati”*.

Era stata fornita, già nel corso della precedente attività istruttoria, copia della nota del Ragioniere Generale dello Stato del 6 aprile 2022, nella quale si sottolinea, tra l’altro, che le norme di attuazione in materia di contratti pubblici (d.lgs. n. 162/2017) attribuiscono alla Provincia la competenza legislativa in materia di procedure di aggiudicazione e contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture, fermo restando l’obbligo di

garantire la rispondenza della legislazione provinciale alla normativa dell'Unione europea e alle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale.

Secondo quanto comunicato dalla apposita struttura della PAB (*Task force PNRR*), con nota del 19 aprile 2023 e con riferimento al 31 dicembre 2022: a) gli importi finanziati a livello locale, con risorse del PNRR e del PNC, ammontano complessivamente (limitatamente ai soggetti attuatori rilevati dalla struttura) a 430,3 ml, a fronte dei quali i progetti approvati (costi) risultano di pari importo; b) le entrate accertate dalla PAB, considerando i soli fondi gestiti direttamente, ammontano a 63 ml, di cui incassate 6,5 ml, mentre le spese impegnate a 59,4 ml, di cui pagate 4 ml.

Si rileva, al riguardo, che il rendiconto in esame evidenzia (al 31 dicembre 2022) una serie di capitoli di entrata (complessivamente n. 12) e di spesa (complessivamente n. 21); gli accertamenti sono complessivamente indicati per euro 64,8 ml, di cui incassati euro 8,2 ml, mentre gli impegni sono pari a euro 62,9 ml, di cui pagati euro 5,4 ml.

In merito ai disallineamenti tra i dati forniti dalla competente struttura nel corso dell'attività istruttoria e quelli evidenziati dal rendiconto in esame, la PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, puntualizza che *“le differenze sono dovute a due cause: 1. I dati prodotti dalla Task force considerano i soli fondi gestiti direttamente, mentre quelli tratti dal rendiconto contengono anche i fondi gestiti per conto terzi relativi a progetti PNRR degli Enti Locali; 2. I dati prodotti dalla Task force comprendono tutti gli accertamenti e le riscossioni avvenute anche in esercizi precedenti al 2022.”*.

Con particolare riguardo alle procedure di controllo in essere al fine di assicurare il rispetto dei vincoli imposti dal legislatore statale, la PAB ha illustrato che *“le risorse con vincolo di destinazione (ad esempio derivanti da misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria oppure per il rilancio legate al PNRR) vengono iscritte a bilancio mediante appositi atti amministrativi oppure in sede di bilancio di previsione o variazione dello stesso. Tutte le spese che trovano copertura in trasferimenti vincolati originano da capitoli di spesa*

specifici con collegamento diretto ai corrispettivi capitoli d'entrata. Le autorizzazioni di spesa non possono in alcun caso eccedere gli importi iscritti ed accertati in entrata e non possono essere ridestinate a tipologie di spesa non previste dal vincolo di destinazione stesso. La totalità dei vincoli presenti su ogni esercizio finanziario vengono riportati in sede di rendiconto negli appositi allegati che integrano il prospetto generale relativo al risultato d'amministrazione d'esercizio" (cfr. nota del 3 aprile 2023) e, nel contempo, la Task force PNRR, ha fatto presente di non disporre di dati riguardanti "la grande maggioranza dei beneficiari che non operano nell'ambito del bilancio della PAB (Comuni, privati, ecc.)".

Per quanto concerne gli elementi informativi richiesti dalla Corte dei conti in ordine alla verifica dell'attuazione delle misure (traguardi/*milestones* e obiettivi/*targets*), anche mediante l'utilizzo dei previsti indicatori, l'organismo ha rappresentato l'impossibilità di *"fornire in modo efficiente"* gli elementi richiesti, esprimendo l'avviso che *"La responsabilità del raggiungimento, comunicazione e verifica di questi target attuativi e [rectius è] responsabilità diretta dei beneficiari e della risp. Amministrazione titolare (ovvero dei vari Ministeri competenti)"* (cfr. nota del 13 aprile 2023).

Quanto riferito desta notevoli perplessità e si invita, pertanto, la PAB a dotarsi di strumenti idonei a rilevare e a monitorare gli investimenti attivati dai diversi soggetti attuatori del sistema territoriale integrato di propria competenza (enti rientranti nell'ambito della coordinamento finanziario provinciale), superando anche gli emersi disallineamenti tra le diverse banche dati in uso (si ricorda che il sistema di rilevazione ReGiS del MEF rappresenta la modalità unica attraverso cui le pubbliche amministrazioni possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR).

Ciò allo scopo di disporre di informazioni complete e strutturate circa il tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche sul territorio, il conseguimento dei previsti *milestone* e *target*, l'andamento finanziario dei progetti finanziati e le eventuali difficoltà

operative insorte, aspetti che devono essere attentamente considerati dagli organi di controllo interno agli enti.

La Corte dei conti richiama, infine, i contenuti delle “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” (allegate alla Circolare del MEF n. 30/2022), ricordando, in particolare, che il controllo a carico di ogni ente riguarda “sia gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (*milestones* e *targets*) che quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti del PNRR siano regolari e conformi alla normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti”.

Nella riunione in contraddittorio del 19 giugno 2023, i rappresentanti della PAB hanno illustrato il sistema di monitoraggio, di coordinamento e di controllo in essere, predisposto anche ai sensi del decreto del Direttore generale n. 22054/2021, riconoscendo, in particolare, l'opportunità di un monitoraggio che riguardi gli investimenti attivati da tutti gli enti pubblici del territorio provinciale.

-L'indebitamento-

L'Organo di revisione ha attestato il rispetto della regola aurea, posta dall'art. 119, c. 6, della Cost., che vieta il ricorso all'indebitamento per spese diverse da quelle per investimento, nonché l'osservanza dei limiti di indebitamento di cui all'art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011.

Lo stato patrimoniale evidenzia, al 31 dicembre 2022, tra i debiti complessivi pari a 2.394 ml (nel 2021: 2.066,8 ml), i debiti da finanziamento per 369,3 ml (nel 2021 pari a 242,6 ml). Detti debiti comprendono quelli verso altri finanziatori, ed in particolare l'esposizione dei residui debiti dei mutui contratti dalla PAB con la Cassa Depositi e Prestiti e gli istituti di credito ordinario per complessivi 253,3 ml (nel 2021 erano 117,8 ml), nonché il residuo debito al 31 dicembre 2022 per

concessioni di credito ottenute dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (complessivamente 116 ml) ai sensi delle leggi regionali n. 8/2012, n. 6/2014 e n. 22/2015, per lo sviluppo del territorio e per finanziamenti all'economia locale.

Nel 2022 la PAB ha stipulato, con la Cassa Depositi e Prestiti, un nuovo contratto di mutuo, deliberato dalla Giunta provinciale con atto n. 782 del 25 ottobre 2022, per un importo pari a 150 ml per la capitalizzazione della partecipata Infranet s.p.a. (aumento di capitale finalizzato alla realizzazione di reti a banda ultralarga sul territorio provinciale; cfr. del. della Sezione di controllo di Bolzano n. 2/2023/SCBOLZ/PASP).

Si richiama la circolare MEF – Ragioneria Generale dello Stato n. 3/2019 in ordine al venir meno, a decorrere dal 2019, delle disposizioni, contenute nel d.P.C.M. n. 21/2017, attuative dell'art. 10 della legge n. 243/2012, "che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione".

La nota integrativa al conto economico e allo stato patrimoniale acclusa al rendiconto reca, all'allegato 6, l'elenco degli impegni, dei pagamenti e dei residui (rispettivamente per complessivi 140,4 ml, 116 ml e 24 ml) per spese di investimento di competenza dell'esercizio, finanziate dalla PAB con il ricorso a debito autorizzato e non contratto (DANC).

Con particolare riferimento a specifici impieghi già oggetto di istruttoria (cfr. gli impieghi finanziari concernenti contributi agli investimenti ad amministrazioni locali, spese per la manutenzione straordinaria delle strade statali/manutenzione straordinaria su beni di terzi, contributi agli investimenti ad amministrazioni locali

per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali e spese per la progettazione e realizzazione di lavori di costruzione, comprese spese tecniche e relativi acquisti ed espropri di terreni ed immobili/manutenzione straordinaria su beni di terzi), alla luce della nozione di “spesa di investimento” (cfr. art. 119, c. 6, della Cost., art. 10 della l. n. 243/2012, art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003, art. 40, c. 2bis, del d.lgs. n. 118/2011 e punto 5.3.4-bis dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), la PAB aveva fatto presente, nel corso delle precedenti parifiche, che:

a) gli investimenti attuati aumentano il patrimonio pubblico di enti afferenti al sistema territoriale integrato di competenza della Provincia ai sensi dell'art. 79 dello Statuto, rendendo gli stessi finanziabili con debito; b) gli interventi sulle strade statali, in particolare, incrementano il patrimonio della PAB medesima; c) i finanziamenti a beneficio dei comuni incrementano il patrimonio dei medesimi, enti facenti parte del citato sistema territoriale integrato; d) gli interventi alle aziende pubbliche di servizi alla persona, sono motivati dal fatto che le medesime *“sono parte integrante del sistema pubblico provinciale degli interventi e dei servizi sociali e partecipano alla programmazione sociale e sociosanitaria.[...] In definitiva, l'erogazione di contributi agli investimenti in argomento, finanziati mediante debito autorizzato e non contratto, appare legittimo, in quanto tali aziende sono a tutti gli effetti qualificabili come organismi di diritto pubblico”*.

Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza contabile è costante nel ritenere quale spesa di investimento, finanziabile con ricorso all'indebitamento, quella da cui deriva all'ente “un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare” (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo del. n. 25/2011, Sezione delle autonomie del. n. 30/2015/QMIG, Sezione regionale di controllo per la Puglia par. n. 83/2019, nonché Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol decisione n. 4/2020 in sede di parifica del rendiconto 2019).

Il debito residuo garantito dalla PAB, al 31 dicembre 2022, ammonta complessivamente a 177,7 ml per garanzie prestate nell'interesse dell'ente

strumentale ASSE (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, per 125,4 ml), della società partecipata Alperia s.p.a. (per 14,1 ml), della società *in house* NOI s.p.a. (per 20 ml) e dell'ente strumentale Istituto per l'edilizia sociale (IPES) per 18,2 ml.

Quest'ultima garanzia, emessa nel 2022, è pari al debito residuo al 31 dicembre 2022, nel quadro di una operazione di indebitamento per complessivi 144,2 ml.

Posto che il rilascio di garanzie equivale ad indebitamento - in considerazione del rischio di escussione da parte del creditore in caso di inadempimento del debitore - e che lo stesso è consentito solo per progetti di investimento (cfr. art. 119, c. 6, della Cost. e art. 3, commi 16 e ss., della l. n. 350/2003), si rappresenta la necessità di una attenta valutazione delle finalità per le quali i prestiti da garantire sono concessi.

-I debiti fuori bilancio-

Si ricorda che la problematica dei debiti fuori bilancio investe la patologia delle fasi del procedimento di spesa: sono da ritenersi debiti fuori bilancio, infatti, le spese che sono state attivate irregolarmente, senza assunzione preventiva dell'impegno, o, comunque, in maniera difforme dalle regole stabilite dal d.lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili.

Per quanto riguarda le Regioni, i debiti fuori bilancio sono disciplinati dall'art. 73, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale spetta all'organo consiliare riconoscere la legittimità di quelli derivanti da: sentenze esecutive; copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla regione/provincia autonoma, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società controllate; procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Con la legge provinciale n. 14 del 14 novembre 2022 il Consiglio provinciale ha provveduto a riconoscere debiti fuori bilancio per complessivi 1,6 ml. Giova ricordare che già in occasione della precedente parifica la PAB aveva fatto presente che *“sta applicando la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio anche alle prestazioni rese in mancanza di un formale rapporto contrattuale...”* e la Corte dei conti precisato che se il rapporto tra l’ente e il terzo sussiste, ma non presenta tutte le caratteristiche formali richieste ai fini della sua validità, qualora l’ente stesso abbia tratto un vantaggio dal rapporto costituitosi può comunque fare proprio tale rapporto. L’ente, quindi, per poter assumere in capo a sé il debito deve creare un vincolo giuridico con il professionista o con il fornitore.

La Corte dei conti ricorda che, per il riconoscimento di fatto dell’utilità del servizio o del lavoro svolto (ovvero del bene acquisito), occorre che a monte del riconoscimento vi sia sempre un atto formale con il quale l’ente riscontri e giustifichi l’esistenza del debito costituendo, seppur *“in sanatoria”*, il rapporto.

Appare utile ricordare, altresì, che la formulazione dell’art. 73, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011 - così come modificato dal comma 1 dell’art. 38-ter, del d.l. n. 34/2019, convertito dalla l. n. 58/2019 - introduce, solo per i debiti derivanti da sentenze esecutive, la possibilità che il riconoscimento venga effettuato anche da parte della Giunta, oltre che dall’Organo consiliare.

Nel 2022 la Giunta provinciale ha adottato otto deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna, trasmesse *“agli organi di controllo e alla Procura competente della Corte dei conti”*.

Infine - ribadito che i debiti fuori bilancio si concretizzano quando si verificano dei meri discostamenti dai principi contabili, ossia quando le fasi della spesa non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano e che, quindi, rappresentano una patologia del sistema – si richiama nuovamente l’attenzione della PAB affinché intervenga, anche con gli strumenti della programmazione e della pianificazione strategica a disposizione, impegnando a monte le spese prevedibili, per evitare il

proliferarsi di debiti fuori bilancio che, quantomeno nella maggior parte dei casi, sono conseguenza e dimostrazione di una gestione poco efficiente.

- I vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio -

Ai sensi dell'art. 79, c. 1, dello Statuto di autonomia, il sistema territoriale regionale integrato concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci di cui alla l. n. 243/2012, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Con riguardo al conseguimento degli obiettivi, l'Organo di revisione, nel proprio parere sul rendiconto, ha attestato che *"i vincoli di finanza pubblica dati dagli equilibri di bilancio sono stati ampiamenti rispettati"*.

Si rileva che il rendiconto in esame evidenzia un totale delle spese finali pari a euro 7.452.197.959,95 (impegni), a fronte di un totale delle entrate finali per euro 6.071.366.475,14 (accertamenti), con una differenza pari ad euro -1.380.831.484,81.

Come evidenziato dal MEF - Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolari n. 5/2020, n. 8/2021, n. 15/2022 e n. 5/2023), la verifica del rispetto delle regole di finanza pubblica di cui agli artt. 9 e 10, della l. n. 243/2012 è svolta dalla Ragioneria medesima (Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni) a livello di comparto regionale e nazionale e l'obiettivo di saldo di finanza pubblica è valutato sulla base delle informazioni finanziarie che gli enti devono trasmettere alla Banca Dati Unitaria delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

La PAB ha dedotto, in argomento, quanto segue: *"i commi 819, 820 e 824 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, la quale, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni*

il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Con l'attuazione di tale legge sono cessati gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823) nonché la disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti. In merito alle comunicazioni della Ragioneria generale dello Stato si rimanda alla circolare MEF - RGS n. 5 del 27/01/2023 avente ad oggetto "Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243".

La Ripartizione enti locali e sport, dal canto suo, ha fatto presente, nell'ambito della condotta attività di vigilanza e controllo sugli enti locali della provincia, che *"Relativamente ai dati desunti dai bilanci di previsione 2022, comunichiamo che il complesso dei comuni della provincia, ha, come del resto negli anni precedenti, ampiamente raggiunto l'obiettivo del pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Non rispettano il pareggio i Comuni di Appiano s. S. d. V., Egna, Gais, Malles Venosta, Montagna, Naz-Sciaves, Ora, Renon, Silandro, Sluderno, Tires, Tirolo e Vipiteno, perché hanno previsto, nel titolo VI° dell'entrata dei rispettivi bilanci di previsione, dei nuovi debiti con degli importi superiori ai rispettivi saldi consentiti"* (cfr. nota del 27 marzo 2023).

In merito, invece, ai dati desunti dai rendiconti, la Ripartizione ha richiamato una propria nota di data 24 novembre 2022, in cui si rappresenta *"che il complesso dei comuni della provincia, sulla base dei [...] dati provvisori desunti dai rendiconti 2021, approvati dai rispettivi consigli comunali, ha raggiunto l'obiettivo del pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243"*. È stato specificato, altresì, che *"Ai fini del calcolo del pareggio di bilancio (sulla base dei bilanci di previsione), le spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica sono da indicare al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità [...], del fondo contenzioso destinato a confluire nel risultato di amministrazione [...] e degli altri accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione [...]. Si sottolinea che i fondi e gli accantonamenti di cui alla missione 20 non generano impegni"*.

Ha, altresì, informato che i dati desunti dai rendiconti 2022 saranno trasmessi alla Corte dei conti non appena disponibili.

In ordine agli accordi intervenuti tra Stato e Regione per la quantificazione e la ripartizione del concorso finanziario della PAB agli obiettivi di finanza pubblica generale riferiti all'anno 2022, il decreto del Direttore della Ripartizione finanze della PAB del 14 ottobre 2022 dà atto che il contributo della PAB in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'art. 79 dello Statuto di autonomia e dall'art. 1, c. 410, della l. n. 190/2014, come rideterminato per effetto dell'art. 1, c. 7 del d.lgs. n. 14/2016, e dell'Accordo sottoscritto in data 28 ottobre 2019, tra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, ammonta a euro 311.914.717,67 e che detto importo *“verrà interamente versato nel corrente esercizio finanziario al quale va aggiunto il concorso per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio per un importo di euro 2.746.000,00;”*.

Con delibera n. 905 del 6 dicembre 2022, la Giunta provinciale ha individuato gli enti e gli altri organismi nei confronti dei quali la PAB provvede al coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 79, c. 3, dello Statuto di autonomia. Detta elencazione, secondo la citata deliberazione, è oggetto di aggiornamento con cadenza almeno biennale.

-Il sistema dei controlli interni-

Ai sensi dell'art. 50 della l.p. n. 6/2022, all'Organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio della PAB, è affidato, tra l'altro, il compito di monitorare il funzionamento del sistema dei controlli interni all'Amministrazione, funzione da svolgersi, secondo l'ordinamento, in raccordo con il controllo esterno della Corte dei conti, a garanzia, quest'ultimo, dell'ordinamento economico-finanziario complessivo e in adempimento di precisi obblighi comunitari.

Il comma 4 del citato articolo prevede che l'Organismo sia composto da 6 membri, di cui tre nominati dalla Giunta provinciale e tre dall'Ufficio di presidenza del

Consiglio provinciale. Risultando attualmente in servizio cinque membri, va sottolineata l'importanza di addivenire alla piena composizione del medesimo, nominando, altresì, come previsto dalla legge provinciale, componenti esterni all'Amministrazione, al fine della gestione di eventuali situazioni di incompatibilità/conflitti di interesse (a livello statale, ai sensi dell'art. 14, c. 8, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata, disposizione che si applica "nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione").

Occorre sottolineare nuovamente anche la necessità di implementare un efficace ed efficiente sistema di controllo di gestione, tramite un sistema di contabilità analitica economico-patrimoniale in grado di elaborare indicatori riguardanti l'utilizzo delle pubbliche risorse (la Corte dei conti ha più volte ribadito che solo un controllo in relazione ai singoli servizi/centri di costo permette di disporre di un adeguato cruscotto direzionale e cognitivo, il cui corretto funzionamento consente una concreta e oggettiva misurazione del conseguimento degli obiettivi assegnati alla struttura burocratica, restando evidenti, in assenza di detti strumenti, anche le difficoltà nell'erogazione di retribuzioni di risultato e di salario accessorio legato alla produttività). A tale riguardo la Ripartizione finanze della PAB, con nota del 3 aprile 2023, ha rappresentato che *"Fra le riforme annunciate dal PNRR vi è l'obiettivo di dotare l'intera PA di un sistema di contabilità economico-patrimoniale di tipo accrual, basato sul criterio di competenza economica. A tal fine la contabilità economico patrimoniale diventerà centrale e non sarà più adottata a soli fini conoscitivi. Si dovrebbe sviluppare anche la contabilità analitica economica per centri di costo e di ricavo. Tutto ciò in un quadro di riforma nazionale."*

In tema di appalti pubblici, si rinnova l'invito alle stazioni appaltanti della provincia a voler dar seguito alle raccomandazioni espresse dall'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP),

ponendo, in ogni caso, la massima attenzione al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché al rispetto del criterio di rotazione per gli incarichi sottosoglia.

-Le società e gli altri organismi partecipati dalla PAB-

Le società direttamente partecipate dalla PAB, a fine 2022, sono 21, di cui 3 controllate al 100 per cento (Fr. Eccel s.r.l., NOI s.p.a. e STA Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.) e 8 partecipate con quote pari o superiori al 50 per cento (Areale Bolzano – ABZ s.r.l., Passo Stelvio s.r.l., Alto Adige Riscossioni s.p.a., Fiera di Bolzano s.p.a., Informatica Alto Adige s.p.a, Infranet s.p.a., SASA Società Autobus Servizi d'Area s.p.a. e Terme Merano s.p.a.); nelle restanti 10 la partecipazione è inferiore al 50 per cento (cfr. allegato 2 alla nota integrativa al rendiconto).

Al 31 dicembre 2021 (ultimi bilanci pubblicati), 3 società registravano perdite: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a. (euro 10.884.081,00), Areale Bolzano – ABZ s.r.l. (euro 24.778,00) e TFB Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a. (euro 61.501,00).

Dei complessivi 23 enti vigilati e controllati dalla PAB (cfr. allegato 1 alla nota integrativa), secondo dati disponibili al 31 dicembre 2021, registravano perdite l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico-ASSE (euro 1.441.725,63) e l'Ente autonomo magazzini generali per il deposito di derrate in Bolzano (euro 5.882,00). Tra gli enti di diritto privato controllati dalla PAB, secondo quanto evidenziato sul sito *web* della medesima, registra una perdita anche la Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano (euro 89.833,00).

Circa l'andamento delle gestioni 2022 delle società e degli enti in perdita al 31 dicembre 2021, la PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, ha reso noto i seguenti risultati di esercizio: *“Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a. (+2.384.462 euro), Areale Bolzano – ABZ s.p.a. (-24.709 euro), TFB Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a. (+54.331 euro), Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico-ASSE (-*

14.907.284,95 euro), *Ente autonomo magazzini generali per il deposito di derrate in Bolzano (+51.374 euro), Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano (+56.424,04 euro).*”.

Nella riunione in contraddittorio del 19 giugno 2023, i rappresentanti della PAB hanno richiamato, in particolare, la deliberazione di Giunta n. 472/2023, che ha disposto prudenzialmente l'accantonamento in un apposito fondo vincolato della PAB della perdita registrata dall'ente strumentale ASSE (da porsi in relazione all'andamento negativo delle attività finanziarie del fondo della c.d. “assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe”, di cui alla l.r. n. 3/1993), facendo presente, altresì, di aver sollecitato la Regione ad attivarsi per riportare il fondo in equilibrio.

L'allegato 5 alla nota integrativa al conto economico e allo stato patrimoniale, unita al rendiconto dell'esercizio, dà dimostrazione degli esiti della verifica, svolta dalla PAB, dei crediti e dei debiti reciproci dell'ente con i propri organismi strumentali e le società partecipate mediante specifica informativa, nella quale sono evidenziate le discordanze (che dovranno essere prese in esame nel corso dell'esercizio), unitamente alle relative motivazioni. Sul punto, l'Organo di revisione della PAB, nella relazione sul disegno di legge provinciale di approvazione del rendiconto generale, rende noto che *“Gli scostamenti rilevati sono dovuti soprattutto al fatto che la Provincia adotta la contabilità finanziaria mentre le società contabilizzano con il sistema economico-patrimoniale”*.

Circa l'assenza di espressa evidenziazione, nella documentazione unita al rendiconto, della firma per asseverazione da parte di tutti gli organi di revisione delle società interessate, la PAB, nelle osservazioni finali del 9 giugno 2023, ha fatto presente, fra l'altro, che *“(...) in ogni caso, la documentazione in originale risulta disponibile agli atti dell'ufficio competente.”*.

Ai sensi dell'art. 1, c. 5/*bis* della l.p. n. 12/2007, le amministrazioni della provincia devono effettuare “con cadenza triennale entro il 31 dicembre, a partire dall'anno 2020, con proprio provvedimento aggiornabile annualmente, un'analisi dell'assetto

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirettamente controllate". L'ultima ricognizione periodica, a tal fine approvata dalla Giunta provinciale, è di data 14 dicembre 2021 (del. n. 1077/2021).

Relativamente alla mancata effettuazione di aggiornamenti alla citata ricognizione, la PAB ha specificato che nel passato esercizio *"(...) non è sorta la necessità di adozione di atti di aggiornamento"*.

Fermi restando ulteriori approfondimenti che la Sezione di Bolzano si riserva di effettuare nel quadro di specifici controlli, le società interessate da interventi di razionalizzazione permangono le seguenti: Areale Bolzano s.r.l., Fr. Eccel s.r.l. e Tipworld s.r.l.

Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 86 del 23 febbraio 2022, ha osservato che gli artt. 3, c. 1 e 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), che individuano, rispettivamente, le forme societarie per le quali è ammessa la partecipazione e le finalità perseguibili mediante la loro acquisizione e gestione, costituiscono parametri interposti con riferimento agli artt. 97, c. 2; 117, c. 2, lett. l) e c. 3 della Costituzione.